

PROGETTO
DI
GOVERNO SOCIETARIO

Versione 2.0 del 14 maggio 2015

Cronologia edizioni della *Regolamento per l'autovalutazione degli organi aziendali*

Versione 1.0	Prima adozione	con delibera del Consiglio di Amministrazione di Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A. in data:	29/06/2009
Versione 2.0	Nuova edizione	con delibera del Consiglio di Amministrazione di Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A. in data:	14/05/2015

Titolo: *Regolamento per l'autovalutazione degli organi aziendali*

Destinatari	Consiglio di Amministrazione
<i>Process owner</i>	Responsabile Ufficio Segreteria Generale
Documento	<i>Progetto di Governo Societario</i>

Indice generale

PREMESSA	5
1. AMBITO DI APPLICAZIONE	5
2. PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ	6
3. MEDIOCREDITO	6
3.1 Dati storici e situazione attuale.....	6
3.2 Caratteristiche operative e <i>mission</i>	8
3.3 La società controllata.....	8
4. IL MODELLO DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	8
4.1 Il modello di amministrazione e controllo	8
4.2 La conferma del modello tradizionale per mediocredito.....	9
5. LA STRUTTURA DELLA BANCA	10
5.1 Assetti proprietari.....	10
5.1.1 Struttura del capitale sociale.....	10
5.1.2 Restrizioni al trasferimento di titoli.....	10
5.1.3 Partecipanti con influenza notevole	10
5.2 Assetto di governo.....	11
5.2.1 Assemblea dei soci	12
5.2.1.1 Compiti e poteri dell'Assemblea ordinaria.....	12
5.2.1.2 Compiti e poteri dell'Assemblea straordinaria.....	12
5.2.1.3 Convocazione, riunione, delibere	12
5.2.2 Consiglio di Amministrazione.....	13
5.2.2.1 Nomina e composizione.....	13
5.2.2.2 Consiglieri indipendenti e non esecutivi.....	13
5.2.2.3 Cumulo degli incarichi e accertamento dei requisiti	14
5.2.2.4 Decadenza, revoca, cessazione e sostituzione	14
5.2.2.5 Compiti e poteri.....	15
5.2.2.6 Convocazione, riunioni e delibere	16
5.2.3 Comitato Esecutivo.....	17
5.2.3.1 Nomina e composizione.....	17
5.2.3.2 Compiti e poteri.....	17
5.2.3.3 Convocazione, riunioni e delibere	17
5.2.4 Comitato Operazioni Parti Correlate (OPC).....	17
5.2.4.1 Nomina e composizione.....	17
5.2.4.2 Compiti e poteri.....	17
5.2.4.3 Convocazione, riunioni e delibere	18
5.2.5 Presidente del Consiglio di Amministrazione	18
5.2.6 Collegio Sindacale	19
5.2.6.1 Composizione e revoca.....	19
5.2.6.2 Compiti e poteri.....	19
5.2.7 Direttore Generale	20
5.2.8 Attuale composizione degli organi della Banca	22
5.2.8.1 Consiglio di Amministrazione	22
5.2.8.1.1 Cumulo degli incarichi	22
5.2.8.2 Collegio Sindacale.....	23
5.2.9 Composizione quali – quantitativa.....	24
5.2.10 Autovalutazioni periodiche	26
5.2.11 Divieto di interlocking	27
5.3 Struttura organizzativa	27
5.3.1 Organigramma aziendale.....	28
5.3.2 Comitati aziendali.....	28
5.3.2.1 Comitato di Direzione	28

5.3.2.2	Comitato Controlli	28
5.3.2.3	Comitato per la gestione del rischio di credito	29
5.3.2.4	Comitato ALCO	29
5.3.2.5	Comitato Investimenti	30
5.3.3	Unità organizzative funzionali	30
5.3.4	Unità organizzative territoriali	31
5.3.5	Funzioni aziendali	31
5.4	Sistema delle deleghe	31
5.5	Revisione legale dei conti.....	32
6.	SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.....	32
6.1	Il Sistema dei Controlli Interni di Mediocredito.....	33
6.1.1	Consiglio di Amministrazione.....	33
6.1.2	Collegio Sindacale	34
6.1.3	Direttore Generale	34
6.1.4	Comitato Controlli	35
6.1.5	Personale incaricato dei controlli di linea (primo livello).....	35
6.1.6	Funzioni aziendali di controllo (secondo livello).....	35
6.1.6.1	Funzione di conformità.....	35
6.1.6.2	Funzione Antiriciclaggio.....	36
6.1.6.3	Funzione di gestione dei rischi (<i>Risk Management</i>)	37
6.1.7	Funzione di Revisione Interna (terzo livello)	38
6.1.8	Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili.....	40
6.1.9	Accordo di servizio.....	40
6.1.10	Reporting	40
7.	CONFLITTI DI INTERESSE	40
7.1	Obbligazioni assunte dagli esponenti bancari (art. 136 TUB).....	40
7.2	Interessi degli amministratori (art. 2391 c.c.).....	41
7.3	Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati.....	41
7.3.1	Iter deliberativi	42
7.3.1.1	Fase preliminare	42
7.3.1.2	Fase pre-deliberativa	42
7.3.1.3	Fase deliberativa	42
7.4	Politiche in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie.....	43
7.5	Policy sui conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento.....	43
8.	SISTEMA DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE.....	44
9.	FLUSSI INFORMATIVI	44
9.1	Coordinamento degli organi e delle funzioni di controllo.....	46
10.	DIRITTI DEGLI AZIONISTI E ALTRE INFORMAZIONI	46
10.1.1	Titoli che conferiscono diritti speciali	47
10.1.2	Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto	47
10.1.3	Restrizioni al diritto di voto	47
10.1.4	Accordi tra azionisti.....	47
11.	MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO DI GOVERNO SOCIETARIO	48

PREMESSA

Gli assetti organizzativi e di governo societario di una banca, oltre a rispondere agli interessi dell'impresa, devono assicurare condizioni di sana e prudente gestione, obiettivo essenziale della regolamentazione e dei controlli di vigilanza.

Il presente documento denominato "Progetto di Governo Societario" (di seguito anche "Progetto" viene predisposto sulla base del Titolo IV "Governo Societario, controlli interni, gestione dei rischi", Capitolo 1 "Governo Societario" del 1° aggiornamento della Circolare 285 del 17 dicembre 2013, emanato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 6 maggio 2014, in un'ottica di rafforzamento di standard minimi di organizzazione e governo societario delle banche ed al fine di assicurare una "sana e prudente gestione".

Il Progetto nasce dopo un'attenta e profonda autovalutazione interna, autovalutazione in grado di assicurare una scelta realmente funzionale alle esigenze della Banca. Con tale Progetto si è pertanto voluto delineare un quadro normativo che attribuisce al sistema di governo societario un ruolo centrale nella definizione delle strategie aziendali e delle politiche di gestione e controllo dei rischi tipici dell'attività bancaria e finanziaria.

Il Progetto espone il quadro complessivo della "*corporate governance*"¹ di Mediocredito Trentino Alto-Adige S.p.A. (di seguito "Mediocredito" o "Banca"), evidenziando in particolare:

- il processo storico e le motivazioni che stanno alla base del modello di governo societario prescelto;
- le caratteristiche della struttura organizzativa (organigramma, poteri e deleghe);
- i diritti degli azionisti e gli assetti proprietari;
- i vari aspetti della governance che regolano le attività della Banca;
- le modifiche apportate per adeguare la "*corporate governance*" della Banca alle nuove Disposizioni di Vigilanza.

Ai fini di un corretto inquadramento del documento si evidenzia che:

- il quadro complessivo della "*corporate governance*" di Mediocredito è definito tenendo presenti le norme vigenti alla data di redazione del Progetto;
- i nuovi dettati normativi contenuti nelle Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche sono stati assimilati nella "*corporate governance*" della Banca;
- le informazioni contenute nel Progetto, ove non diversamente specificato, sono riferite alla data della sua approvazione da parte dal Consiglio di Amministrazione della Società (14 maggio 2015).

Il presente documento è disponibile sul sito internet www.mediocredito.it.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Progetto, oltre che un preciso adempimento di legge, rappresenta per la Banca, da un lato, un'occasione di periodica e complessiva autoanalisi, dall'altro un importante veicolo di comunicazione con i propri azionisti, con gli investitori e con il mercato, atto a condurli all'interno dei meccanismi di *governance* che presidono al funzionamento della Banca.

Inoltre, nella consapevolezza che un efficace governo societario rappresenta un elemento essenziale per il perseguimento dei propri obiettivi, la Banca valuta costantemente eventuali aggiornamenti del proprio assetto di *governance* al fine di allinearli non soltanto all'evoluzione del contesto normativo, ma anche alle *best-practice* a livello nazionale ed internazionale.

Il presente Progetto di Governo Societario ha la funzione di illustrare il modello di "*corporate governance*" della Banca attraverso un'adeguata descrizione delle concrete modalità di attuazione dello stesso. Il modello

¹ Con tale termine si intende il sistema delle regole e delle procedure cui gli organi sociali fanno riferimento per ispirare la propria linea di condotta e adempiere alle diverse responsabilità nei confronti dei propri stakeholder.

è applicabile, ove compatibile, oltre che a Mediocredito anche alla società strumentale – controllata al 100% – Paradisidue S.r.l.

2. PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ

Sulla base di quanto disciplinato dal Titolo IV “Governo Societario”, controlli interni, gestione dei rischi”, Capitolo 1 “Governo Societario” del 1° aggiornamento della Circolare 285 del 17 dicembre 2013, emanato dalla Banca d’Italia con provvedimento del 6 maggio 2014, è previsto che le banche applichino le disposizioni normative in funzione del “principio di proporzionalità”, ovvero con modalità appropriate alle loro caratteristiche, dimensioni e complessità operativa, in modo da garantire comunque il pieno rispetto delle disposizioni stesse e il raggiungimento degli obiettivi che esse intendono conseguire.

A tal proposito, Mediocredito appartiene al novero delle banche di minori dimensioni o complessità operativa, costituito dalle banche con un attivo pari o inferiore a 3,5 miliardi di euro.

In applicazione del principio di proporzionalità, pertanto, la Banca ha ritenuto di adottare una struttura di *governance* funzionale, con la presenza del Consiglio di Amministrazione e, al suo interno, del solo Comitato Esecutivo.

Nell’ambito del Consiglio di Amministrazione, si è ritenuto di non prevedere la figura dell’Amministratore Delegato e di non istituire i Comitati Rischi, Nomine e Remunerazioni, avocando i loro compiti/responsabilità al Consiglio stesso.

3. MEDIOCREDITO

3.1 Dati storici e situazione attuale

Dal 2 novembre 1992 Mediocredito Trentino–Alto Adige è una società per azioni, forma giuridica derivante dalla trasformazione deliberata il 19/06/1992 dall’Assemblea straordinaria dei soci, con le finalità e procedure della Legge 218/1990 “Amato”.

La trasformazione dell’ente pubblico nell’attuale società per azioni ha determinato importanti cambiamenti rispetto al precedente assetto. In particolare in tema di *governance* si evidenziano i seguenti interventi:

- la creazione, in seno al Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo, al quale sono state delegate molte attribuzioni di compiti;
- la delega di una parte dei poteri al Direttore Generale in materia di gestione del credito, provvista, servizi di investimento e gestione corrente.

Dal 30/12/2003 Mediocredito ha assunto la forma di Gruppo bancario a seguito della costituzione di una società strumentale posseduta al 100% (Paradisidue S.r.l.). La società immobiliare è stata costituita allo scopo di facilitare il recupero del credito di immobili ipotecati a favore della Banca ed oggetto di procedure esecutive o concorsuali.

Successivamente l’impianto di governo societario e organizzativo delineato con il progetto di trasformazione è stato continuamente calibrato e aggiornato anche in funzione della mutata operatività determinata dalle scelte strategiche e dalle necessità di mercato.

Tra le tappe fondamentali di questo processo, un particolare cenno meritano:

- il processo di ricapitalizzazione della Banca che, al di là dei benefici finanziari, ha segnato l’avanzamento di una strategia di assetto proprietario che ha visto il sistema del credito cooperativo² diventare nel suo complesso il soggetto privato di riferimento, nel mentre Regione e Province Autonome di Trento e di

² Si ricomprendono in tale sistema Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord–Est e Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige, maggiori azionisti privati della Banca, 14 banche di credito cooperativo del Veneto con la loro Federazione Regionale.

Bolzano mantengono insieme la maggioranza assoluta, garante di positivi equilibri e di solidità istituzionale;

- le ultime riorganizzazioni aziendali volte a migliorare la struttura aziendale, da un lato potenziando e rendendo più attinente al mercato la struttura commerciale e di presidio del processo del credito e dall'altro perfezionando il sistema dei controlli interni:
 - la riorganizzazione complessiva dell'Area Affari al fine di rafforzare la struttura commerciale (creazione delle unità territoriali);
 - il potenziamento del Sistema dei Controlli Interni, organizzato ora in Servizio Internal Auditing, Ufficio Compliance e Antiriciclaggio, Ufficio Risk Management, nonché nel Comitato Controlli, Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001³ e dal Dirigente preposto alla redazione delle scritture contabili societarie.

Il capitale sociale di Mediocredito, pari a € 58.484.608,00, interamente versato, è suddiviso in n. 112.470.400 azioni ordinarie da nominali € 0,52. Il capitale della Banca non è aperto al mercato del capitale di rischio. Nella tabella seguente si riporta l'attuale composizione della compagine sociale.

Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A.			
Azionisti			
Soci	Numero azioni	Capitale sociale	%
REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE	19.669.500	10.228.140	17,489
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	19.669.500	10.228.140	17,489
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	19.669.500	10.228.140	17,489
CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO Spa	8.775.000	4.563.000	7,802
CASSA CENTRALE RAIFFEISEN DELL'ALTO ADIGE Spa	850	442	0,001
CASSA CENTRALE BANCA - CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST S.p.A.	850	442	0,001
CASSE RURALI - RAIFFEISEN FINANZIARIA Spa in sigla CRR-FIN Spa	39.597.000	20.590.440	35,207
BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE Scpa	3.256.200	1.693.224	2,895
FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE Società Cooperativa	48.000	24.960	0,043
FEDERAZIONE VENETA DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO Società Cooperativa	48.000	24.960	0,043
BANCA ALTO VICENTINO CREDITO COOPERATIVO DI SCHIO E PEDEMONTE Società Cooperativa	120.000	62.400	0,107
BANCA SANTO STEFANO - CREDITO COOPERATIVO - MARTELLAGO-VENEZIA - Società Cooperativa	96.000	49.920	0,085
CASSA PADANA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO Società Cooperativa	72.000	37.440	0,064
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL VENEZIANO Soc. Coop.	216.000	112.320	0,192
BANCA PADOVANA CREDITO COOPERATIVO Soc. Coop. in Amministrazione Straordinaria	240.000	124.800	0,213
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLE PREALPI Società Cooperativa	48.000	24.960	0,043
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MARCON-VENEZIA Società Cooperativa	80.000	41.600	0,071
BANCA SVILUPPO S.p.A.	80.000	41.600	0,071
ROVIGOBANCA CREDITO COOPERATIVO Società Cooperativa	88.000	45.760	0,078
BANCA VERONESE CREDITO COOPERATIVO DI CONCAMARISE Srl	48.000	24.960	0,043
CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI TREVISO CREDITO COOPERATIVO Società Cooperativa	80.000	41.600	0,071
CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI VESTENANOVA CREDITO COOPERATIVO - Società Cooperativa	48.000	24.960	0,043
CENTROMARCA BANCA CREDITO COOPERATIVO - Società Cooperativa	84.000	43.680	0,075
CREDITO COOPERATIVO INTERPROVINCIALE VENETO Società Cooperativa	120.000	62.400	0,107
VENETO BANCA Scpa	96.000	49.920	0,085
ITAS-Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni in sigla ITAS MUTUA	220.000	114.400	0,196
Totale	112.470.400	58.484.608	100,000

³ Tale funzione è svolta, in conformità al 15° aggiornamento della Circolare n. 263/2006, dal Collegio Sindacale.

3.2 Caratteristiche operative e *mission*

Con riferimento alla complessità operativa si evidenzia che la *mission* della Banca è focalizzata sull'attività creditizia verso le medie imprese, rivolta, in particolare, alle aziende industriali e al sostegno finanziario e consulenziale di progetti, anche complessi, con operatività sviluppata con propria rete ed in supporto alle Banche di Credito Cooperativo del territorio.

Le aree di operatività prevalente della Banca sono concentrate nelle regioni del Nord-Est con l'aggiunta dell'Emilia-Romagna e della Lombardia. In particolare, l'obiettivo della Banca è quello di consolidare e qualificare la presenza in regione e privilegiare il radicamento sui nuovi territori esterni alla Regione Trentino-Alto Adige, rispetto ad ulteriori espansioni geografiche. Contemporaneamente, alla luce dell'attuale scenario competitivo del sistema, si tenderà ad integrare sempre di più l'attività creditizia con l'attività di servizi in grado di completare l'offerta alle imprese e generare componenti commissionali più marcate.

In tale prospettiva, si evidenzia che Mediocredito è autorizzato all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei seguenti servizi e delle attività di investimento:

- negoziazione per conto proprio art. 1, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF);
- esecuzione di ordini per conto dei clienti art. 1, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF);
- consulenza in materia di investimenti art. 1, comma 5, lett. f) del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF).

L'autorizzazione a tali servizi risulta propedeutica per offrire:

- alla clientela corporate la possibilità di abbinare alla tradizionale operazione di affidamento la copertura dal rischio tasso tramite strumenti derivati (Opzioni su tasso di interesse o IRS);
- a tutta la clientela (sia *corporate* che *retail*) il collocamento di obbligazioni di propria emissione e, attraverso il servizio di negoziazione per conto proprio sui medesimi strumenti, la possibilità di effettuare un pronto smobilizzo degli stessi.

3.3 La società controllata

Dal 30 dicembre 2003 Mediocredito ha assunto la forma di Gruppo bancario a seguito della costituzione di una società strumentale posseduta al 100% (Paradisidue S.r.l.).

La società immobiliare è stata costituita allo scopo di facilitare il recupero del credito di immobili ipotecati a favore della Banca ed oggetto di procedure esecutive o concorsuali ed è amministrata da un amministratore unico, nominato dal Consiglio di Amministrazione di Mediocredito.

Tale strumento si avvale per la propria operatività delle strutture di Mediocredito e data la sua modesta attività (totale attivo patrimoniale), sulla base dell'attuale normativa di vigilanza, Mediocredito non è tenuto a redigere il bilancio consolidato di gruppo e a produrre di conseguenza le relative segnalazioni consolidate all'Organo di Vigilanza.

4. IL MODELLO DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

4.1 Il modello di amministrazione e controllo

Mediocredito ha scelto di adottare il sistema tradizionale, che prevede la presenza di un Consiglio di Amministrazione con funzioni amministrative e di un Collegio Sindacale con funzioni di controllo, entrambi di nomina assembleare, in linea con l'attuale sistema di amministrazione e controllo comunemente adottato dalle banche di medie e piccole dimensioni.

La revisione legale dei conti è svolta da una società di revisione esterna e indipendente, in applicazione delle Disposizioni normative e statutarie vigenti in materia.

4.2 La conferma del modello tradizionale per mediocredito

Le Disposizioni di Vigilanza prevedono che le banche e i gruppi bancari esercitino la propria facoltà di scelta tra i tre sistemi di amministrazione e controllo previsti dal codice civile (tradizionale, dualistico e monistico) sulla base di un'approfondita autovalutazione che tenga conto, in particolare, dei seguenti elementi:

- i) la struttura proprietaria ed il relativo grado di apertura al mercato del capitale di rischio;
- ii) le dimensioni e la complessità operativa;
- iii) gli obiettivi strategici di medio e lungo periodo;
- iv) la struttura operativa.

Pur conscio delle proprie caratteristiche dimensionali e storiche, che da sole spingono per l'adozione di un sistema tradizionale di amministrazione, Mediocredito, a seguito dell'emanazione delle citate Disposizioni di Vigilanza, ha colto l'occasione per valutare il proprio assetto in termini di organizzazione e di governo societario.

L'autovalutazione è stata realizzata prendendo in considerazione, oltre agli aspetti indicati nelle Disposizioni, i seguenti elementi:

- principio della proporzionalità;
- costi connessi ai diversi sistemi di amministrazione e controllo;
- grado di internazionalizzazione della Banca.

Dall'analisi svolta è scaturita la conferma del sistema tradizionale. Conferma che discende in particolare dalle seguenti considerazioni:

- operatività della Banca limitata al territorio nazionale ed in particolare al Nord-Est e zone limitrofe;
- limitata diversificazione operativa della Banca, concentrata soprattutto nel settore dei finanziamenti a medio / lungo termine alle imprese e alla relativa raccolta obbligazionaria sul mercato interbancario;
- ossequio al principio della proporzionalità che prevede strutture e schemi organizzativi più semplici per le banche di minore dimensione;
- opportunità di ridurre i costi gestionali originati dal modello di governance prescelto.

Si tratta di un modello che consente il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- snellezza operativa garantita dalla presenza del Direttore Generale, che sovrintende alla struttura organizzativa della Banca ed è destinatario di alcune deleghe concernenti la gestione degli affari correnti;
- incisività del sistema dei controlli nei confronti di tutte le funzioni aziendali, nel rispetto del principio di prudenza storicamente seguito dalla Banca;
- costante azione di pianificazione e supervisione strategica del Consiglio di Amministrazione nei confronti di tutti gli aspetti della conduzione aziendale nonché continua azione di sorveglianza, in particolare nei confronti dell'adeguatezza del sistema dei controlli;
- scambio di informazioni tempestivo e adeguatamente documentato fra tutti gli Organi apicali della Banca ed in particolare verso quelli facenti parte del sistema dei controlli.

Le scelte operate sono coerenti con un'articolazione delle funzioni di governo e controllo che garantiscono una gestione sana e prudente, nella consapevolezza che il governo societario rappresenta anche una componente della tutela dei clienti e che sussiste una relazione fra una corretta ed efficace gestione ed una performance positiva dell'azienda.

È comunque necessario continuare ad effettuare e realizzare un'efficace azione di monitoraggio anche dei principi ispiratori dell'organizzazione della Banca in coerenza con le necessità di assicurare la capacità degli intermediari di gestire i rischi in modo efficiente, di preservare e sempre migliorare la reputazione sui mercati e mantenere e rafforzare la solidità nel tempo.

5. LA STRUTTURA DELLA BANCA

5.1 Assetti proprietari

Nel presente paragrafo si forniscono le principali informazioni riguardanti gli assetti proprietari di Mediocredito al 31/12/2014 (ex art. 123 bis del TUF).

INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI		
1.	Struttura del capitale sociale	Azioni ordinarie
2.	Restrizioni al trasferimento di titoli	No
3.	Partecipazioni rilevanti nel capitale	Si
4.	Titoli che conferiscono diritti speciali	No
5.	Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto	No
6.	Restrizioni al diritto di voto	No
7.	Accordi tra azionisti	Si
8.	Nomina e sostituzione degli amministratori e modifiche statutarie	Si
9.	Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie	No
10.	Clausole di <i>change of control</i>	No
11.	Indennità degli amministratori in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto	No

5.1.1 Struttura del capitale sociale

Il capitale sociale di Mediocredito è interamente versato e ammonta a € 58.484.608,00. In particolare:

Titolo	N° Azioni	% rispetto al C.S.	Quotato	Diritti e Obblighi
Azioni ordinarie	112.470.400	100,00%	Non quotate	Alle azioni ordinarie sono connessi tutti i diritti amministrativi ed economici e gli obblighi previsti per legge.
Azioni di risparmio	//	//	//	//
Azioni privilegiate	//	//	//	//
Altre azioni speciali	//	//	//	//
	112.470.400	100,00%		

Si sottolinea, inoltre, che alla data di riferimento del presente progetto non risultano in essere altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione.

5.1.2 Restrizioni al trasferimento di titoli

Alla data attuale non sono previsti limiti alla trasferibilità dei titoli quali:

- limiti al possesso di titoli;
- necessità di ottenere il gradimento da parte dell'emittente o di altri possessori di titoli.

Il diritto di prelazione è regolato dal citato art. 4 dello Statuto sociale. Il recesso dalla società è regolato dalle disposizioni di legge con la deroga introdotta dal citato art. 4bis dello Statuto.

5.1.3 Partecipanti con influenza notevole

A questi fini si utilizza la nozione di influenza notevole riportata:

- dall'art. 2359 ultimo comma del c.c.⁴;
- e, per analogia, nelle disposizioni emanate da Banca d'Italia con la Circolare n. 263 del 27/12/2006⁵.

Nella tabella di seguito riportata vengono evidenziati i partecipanti di Mediocredito con influenza notevole.

Nominativo Azionista	Azioni ordinarie al 31/12/2014	% sul C. S. al 31/12/2014
Regione Autonoma Trentino – Alto Adige	19.669.500	17,489%
Provincia Autonoma di Trento	19.669.500	17,489%
Provincia Autonoma di Bolzano	19.669.500	17,489%
Casse Rurali – Raiffeisen Finanziaria S.p.A. in sigla CRR Fin S.p.A.	39.597.000	35,207%

I tre enti pubblici sono considerati soggetti con influenza notevole in quanto, sulla base della previsione ex art. 5 dei Patti parasociali (si veda successivo paragrafo dedicato agli accordi tra azionisti), agli stessi, sia pur congiuntamente, spetta la nomina della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione.

5.2 Assetto di governo

Il Governo Societario è rappresentato dall'insieme delle metodologie, dei modelli e dei sistemi di pianificazione, gestione e controllo necessari al funzionamento degli organi della banca. La finalità è soprattutto quella di garantire il perseguimento degli obiettivi aziendali e le condizioni di sana e prudente gestione mediante efficaci assetti organizzativi e di governo societario.

Un corretto sistema di corporate governance si fonda su alcuni elementi cardine, quali il ruolo centrale del Consiglio di Amministrazione e dell'Alta Direzione, la corretta gestione delle situazioni di conflitto di interessi, la trasparenza nella comunicazione delle scelte di gestione societaria e l'efficienza del sistema di controllo interno. In quanto Società per azioni soggetta alla legge italiana e banca soggetta alla disciplina del D.Lgs. 385 del 1^o settembre 1993 e relative norme di attuazione, il sistema di governo di Mediocredito è fortemente incentrato su tali assunti.

Sono particolarmente rilevanti gli sforzi fatti per conseguire una chiara ed equilibrata ripartizione dei compiti e dei poteri, attribuendo una particolare importanza all'Organo di controllo (Collegio Sindacale) e al sistema dei controlli interni nel suo complesso. Di conseguenza ne esce rafforzato il ruolo ed il funzionamento degli organi di amministrazione e controllo ed il rapporto di questi con la struttura aziendale.

Il sistema di governo societario di Mediocredito è affidato ai seguenti organi sociali:

- Assemblea degli Azionisti
- Consiglio di Amministrazione

4 Codice civile – art. 2359 ultimo comma: “Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.”.

5 Banca di Italia, Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006: “Il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa, senza averne il controllo. L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante: (i) la banca (il gruppo bancario) è rappresentata nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati; (ii) la banca (il gruppo bancario) partecipa alle decisioni di natura strategica dell'impresa partecipata, in particolare in quanto disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto; (iii) tra la banca (il gruppo bancario) e l'impresa partecipata intercorrono “operazioni di maggiore rilevanza” come definite ai fini della disciplina delle attività di rischio nei confronti di soggetti collegati (2), lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.”.

- Comitato Esecutivo
- Presidente
- Collegio Sindacale
- Direttore Generale

5.2.1 *Assemblea dei soci*

5.2.1.1 *Compiti e poteri dell'Assemblea ordinaria*

a) Poteri definiti dall'art. 2364 cc.:

- nomina e revoca gli Amministratori (nella fattispecie: componenti il Consiglio di Amministrazione);
- nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale;
- determina il compenso agli Amministratori e ai Sindaci;
- azione di responsabilità nei confronti di Amministratori e Sindaci;
- approva il bilancio;
- autorizzazioni eventualmente richieste dallo Statuto per il compimento di atti degli amministratori.

b) Altri poteri di legge:

- integrazione del Collegio Sindacale con la nomina di sindaci in sostituzione di quelli cessati (art. 2401 cc.);
- autorizzazione all'acquisto e alla disponibilità di azioni proprie (artt. 2357, 2357 bis e 2357 ter cc.);
- distribuzione degli utili di bilancio (art. 2433 cc.);
- revoca dei Sindaci per giusta causa (art. 2400 cc.), salvo approvazione del Tribunale competente.

c) Poteri definiti dallo Statuto:

- determinazione del numero, da 11 a 13, dei componenti il Consiglio di Amministrazione (art. 10);
- nomina del Presidente e del Vice Presidente (art. 6);
- nomina il Segretario per la redazione dei verbali dell'Assemblea ordinaria (art. 8);
- approvazione delle politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di Amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato (art. 6);
- approvazione di eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari (art. 6);
- in occasione dell'approvazione del bilancio riceve dal Consiglio di Amministrazione informativa in merito all'attuazione delle politiche generali di retribuzione e incentivazione (art. 6).

5.2.1.2 *Compiti e poteri dell'Assemblea straordinaria*

a) Poteri definiti dalla legge:

- modifiche statutarie, incluse variazioni del capitale (art. 2365 cc.);
- emissione di obbligazioni convertibili (art. 2420 bis, come precisato dall'art. 12 del TUB);
- esclusione o limitazione del diritto di opzione (art. 2441 cc.);
- nomina e poteri dei liquidatori (art. 2365 cc.).

b) Poteri definiti dallo Statuto:

- definizione delle modalità di liquidazione (art. 22 Statuto).

5.2.1.3 *Convocazione, riunione, delibere*

All'Assemblea intervengono gli azionisti, ai quali spetta il diritto di voto (art. 2370) che, almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, abbiano depositato le loro azioni (art. 9 Statuto), presso la sede della Società o presso le banche e le società finanziarie indicate nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea degli azionisti, legalmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue delibere, prese in conformità della legge e dello Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. Lo svolgimento dell'Assemblea è regolato dalle norme contenute nel Codice Civile e nello Statuto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o mediante avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" almeno 15 giorni liberi

prima di quello fissato per l'Assemblea ovvero mediante lettera raccomandata a.r. contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea, ordinaria e straordinaria, può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta esso ne riconosca la necessità e deve essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda, scritta e motivata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da parte di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente che ne assume le funzioni ai sensi dello Statuto. In assenza anche di quest'ultimo o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza del capitale sociale, l'Assemblea elegge fra i rappresentanti o i delegati dei soci chi debba presiederla.

5.2.2 Consiglio di Amministrazione

5.2.2.1 Nomina e composizione

La composizione del Consiglio di Amministrazione assume un rilievo centrale per l'efficace assolvimento dei compiti che gli sono affidati dalla legge, dalle disposizioni di Vigilanza e dallo Statuto. Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è definito dallo Statuto in funzione delle caratteristiche, delle dimensioni e della complessità dell'assetto organizzativo della Banca, al fine di presidiare efficacemente l'intera operatività aziendale, per quanto concerne la gestione ed i controlli.

Inoltre, tenuto conto delle caratteristiche della Società, sono state preventivamente definite le caratteristiche qualitative e quantitative dei componenti gli Organi Sociali, rispettando integralmente nel contempo l'art. 26 TUB e lo Statuto. Tali caratteristiche sono state formalizzate in uno specifico "Regolamento sulla composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione", nel quale sono descritte e definite, nel rispetto integrale dello Statuto, le caratteristiche di composizione qualitativa e quantitativa dell'organo del Consiglio stesso, anche alla luce delle Disposizioni di Vigilanza in materia di governo societario delle Banche emanate dalla Banca d'Italia.

La nomina del Consiglio di Amministrazione si svolge sulla base di liste di candidati che devono essere presentate e depositate presso la Direzione Generale della Banca dopo la convocazione dell'Assemblea.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da un numero di componenti variabile da 11 a 13 (compresi in questo numero il Presidente e il Vice Presidente), secondo le determinazioni dell'Assemblea (art. 10 Statuto).

5.2.2.2 Consiglieri indipendenti e non esecutivi

Lo statuto della Banca prevede che almeno tre consiglieri di amministrazione siano in possesso del requisito di indipendenza ai sensi dell'art. 147 ter TUF.

L'indipendenza degli amministratori è valutata nel momento della nomina e nel continuo dal Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto i Consiglieri si considerano indipendenti se:

- a) non intrattengono, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, né hanno intrattenuto, nel corso dell'ultimo esercizio, significative relazioni commerciali, finanziarie o professionali con la Società, con le sue controllate, con gli Amministratori esecutivi, con l'azionista o gruppo di azionisti che controllano la Società, di rilevanza tale da condizionare l'autonomia di giudizio;
- b) non sono titolari, direttamente indirettamente o per conto di terzi, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere loro di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società, né partecipano a

patti parasociali per il controllo della Società stessa; c) non sono stretti familiari di Amministratori esecutivi della Società o di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate nelle precedenti lettere a) e b).

Nel Consiglio di Amministrazione deve essere assicurata la presenza di almeno tre Consiglieri non esecutivi, ai quali non possono essere attribuite deleghe, né particolari incarichi e che non possono essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della società.

5.2.2.3 Cumulo degli incarichi e accertamento dei requisiti

Nell'ambito del Regolamento di Governance il Consiglio di Amministrazione ha individuato i limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dai consiglieri. Tali limiti tengono conto della disponibilità di tempo, della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni delle società di cui sono esponenti.

In termini qualitativi, i componenti del Consiglio di Amministrazione devono assicurare un livello di autorevolezza e professionalità adeguato alle complessità operative e dimensionali della Banca, dimostrando di essere in il possesso dei requisiti previsti dall'art. 26 del D.Lgs 385/1993. Tali requisiti sono verificati annualmente dal Consiglio di Amministrazione. E' inoltre richiesto che i Consiglieri di Amministrazione dedichino tempo e risorse idonei per l'assolvimento dell'incarico con piena consapevolezza e senso di responsabilità.

La professionalità, l'autorevolezza e l'esperienza di ciascun componente del Consiglio di Amministrazione dimostrano la piena consapevolezza delle responsabilità e degli obblighi concernenti il compimento dei loro incarichi.

5.2.2.4 Decadenza, revoca, cessazione e sostituzione

Sono cause di decadenza dalla carica di Consigliere la perdita dei requisiti richiesti per l'eleggibilità e l'assenza non giustificata per tre sedute consecutive dal Consiglio. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.

I Consiglieri sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo: in tal caso, l'Assemblea può procedere a nominare il/i nuovo/i Consigliere/i in luogo di quello/i revocato/i nel rispetto di quanto disposto dalla legge e dallo Statuto.

Qualora uno o più Consiglieri per dimissioni o per altre cause cessi/no dal proprio ufficio, la maggioranza dei Consiglieri ancora in carica provvede alla cooptazione del Consigliere mancante secondo la seguente procedura, purché la maggioranza sia sempre costituita da Consiglieri nominati dall'Assemblea:

- (i) è/sono nominato/i il/i Consigliere/i indicato/i di volta in volta dal Socio che abbia presentato la lista alla quale apparteneva/no il/i Consigliere/i cessato/i dall'ufficio;
- (ii) se il Socio interessato non procede all'indicazione del/dei nuovo/i Consigliere/i, secondo quanto specificato al punto (i) che precede, i restanti Consiglieri nominano il/i Consigliere/i mancante/i.

Le delibere adottate ai sensi dei punti (i) e (ii) che precedono, devono essere approvate con il parere del Collegio Sindacale. I Consiglieri così nominati rimangono in carica sino alla successiva Assemblea. L'Assemblea deve nominare il/i nuovo/i Consigliere/i tra le persone indicate nella lista alla quale apparteneva/no il/i Consigliere/i cessato/i dall'ufficio.

Qualora, per rinuncia o per qualsiasi altra causa, venga a cessare la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio decade con effetto dal momento della sua ricostituzione, che l'Assemblea è tenuta ad effettuare non oltre trenta giorni dal verificarsi della cessazione, che ha comportato la decadenza.

Dal momento del verificarsi della causa di decadenza dell'intero Consiglio sino alla ricostituzione gli Amministratori possono compiere unicamente gli atti di ordinaria amministrazione.

5.2.2.5 Compiti e poteri

Nel sistema di governo societario adottato di Mediocredito, il Consiglio di Amministrazione riveste un ruolo primario in quanto organo cui compete la funzione di supervisione strategica, che delibera gli indirizzi di carattere strategico, definisce le politiche di gestione e controllo dei rischi e vigila sul loro corretto funzionamento per garantire un governo efficace, unitario e coerente dei rischi.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, tranne quelli che per legge o in conformità allo statuto sono riservati all'Assemblea. In base all'articolo 12 dello Statuto, oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, il Consiglio di Amministrazione ha esclusiva competenza per quanto riguarda:

- le linee e le operazioni strategiche, i piani industriali e finanziari e altri indirizzi generali di gestione;
- l'approvazione e modifica dei principali regolamenti interni della Società;
- la nomina dei comitati interni agli Organi aziendali;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni, salvo il disposto dell'art. 2361, II° comma, C.C.;
- la nomina e revoca del Direttore generale e, con il parere di questi, di uno (con funzioni di Vicario) o due Vice Direttori (di cui uno sempre con funzioni di Vicario);
- la nomina dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo, sentito in merito il parere del Collegio sindacale;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, ai sensi dell'art. 154-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, al quale sono attribuiti i poteri e le funzioni stabilite dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per i Consiglieri di amministrazione e requisiti di professionalità caratterizzati da adeguata competenza in materia di amministrazione e controllo; tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio, deve essere acquisita attraverso esperienza pluriennale in posizione di adeguata responsabilità in imprese del settore bancario, finanziario o assicurativo, ovvero in società di consulenza o in studi professionali; l'incarico può essere conferito con durata a tempo determinato con facoltà di rinnovo oppure a tempo indeterminato salvo revoca. A tale soggetto il Consiglio conferisce adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti ad esso spettanti in conformità alla normativa vigente.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa con funzioni propositive e consultive il Direttore Generale; partecipano inoltre:

- i Responsabili delle funzioni di Compliance, di Gestione Rischi (Risk Management) e di Revisione interna nelle sedute di presentazione di proprie relazioni ed ogni qual volta reputato necessario;
- il Dirigente preposto alla redazione delle scritture contabili societarie per la presentazione della relazione al bilancio (annuale / semestrale).

Il Consiglio di Amministrazione riceve con periodicità almeno trimestrale le informazioni in ordine, tra l'altro, al generale andamento della gestione e alle operazioni di maggior rilievo.

Sono attribuite al Consiglio di Amministrazione le responsabilità di definire e approvare:

- il modello di *business*, avendo consapevolezza dei rischi cui tale modello espone la Banca e comprensione delle modalità attraverso le quali i rischi sono rilevati e valutati;
- gli obiettivi di rischio, la soglia di tolleranza (ove identificata) e le politiche di governo dei rischi;
- le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, verificando che esso sia coerente con gli indirizzi strategici e la propensione al rischio stabiliti nonché sia in grado di cogliere l'evoluzione dei rischi aziendali e l'interazione tra gli stessi;
- i criteri per individuare le operazioni di maggior rilievo da sottoporre al vaglio preventivo della funzione di controllo dei rischi.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre il compito di approvare:

- la costituzione delle funzioni aziendali di controllo, i relativi compiti e responsabilità, le modalità di coordinamento e collaborazione, i flussi informativi tra tali funzioni e tra queste e gli organi aziendali;
- il processo di gestione del rischio, valutandone la compatibilità con gli indirizzi strategici e le politiche di governo dei rischi;
- le politiche e i processi di valutazione delle attività aziendali e, in particolare, degli strumenti finanziari, verificandone la costante adeguatezza e stabilendo i limiti massimi all'esposizione della Banca verso strumenti o prodotti finanziari di incerta o difficile valutazione;
- il processo per l'approvazione di nuovi prodotti e servizi, l'avvio di nuove attività, l'inserimento in nuovi mercati;
- la politica aziendale in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali;
- il codice etico, cui sono tenuti a uniformarsi i componenti degli organi aziendali e i dipendenti, che definisca i principi di condotta a cui deve essere improntata l'attività aziendale.

Spetta al Consiglio di Amministrazione assicurare che:

- la struttura della Banca sia coerente con l'attività svolta e con il modello di business adottato, evitando la creazione di strutture complesse non giustificate da finalità operative;
- il sistema dei controlli interni e l'organizzazione aziendale siano costantemente uniformati ai dettami normativi e che le funzioni aziendali di controllo possiedano i requisiti previsti dalla disciplina vigente;
- nel caso emergano carenze o anomalie, il Consiglio promuove con tempestività l'adozione di idonee misure correttive e ne valuta l'efficacia;
- l'attuazione del RAF sia coerente con gli obiettivi di rischio e la soglia di tolleranza approvati;
- il Consiglio, inoltre, valuta periodicamente l'adeguatezza e l'efficacia del RAF e la compatibilità tra il rischio effettivo e gli obiettivi di rischio;
- il piano strategico, il *Risk Appetite Framework*, l'ICAAP, i budget e il sistema dei controlli interni siano coerenti, avuta anche presente l'evoluzione delle condizioni interne ed esterne in cui opera la Banca;
- la quantità e l'allocatione del capitale e della liquidità detenuti siano coerenti con la propensione al rischio, le politiche di governo dei rischi e il processo di gestione dei rischi.

Il Consiglio di Amministrazione, infine:

- con cadenza almeno annuale, approva il programma di attività, compreso il piano di *audit* predisposto dalla funzione di Revisione interna, ed esamina le relazioni annuali predisposte dalle funzioni aziendali di controllo;
- approva altresì il piano di audit pluriennale;
- con riferimento al processo ICAAP, definisce e approva le linee generali del processo, ne assicura la coerenza con il *Risk Appetite Framework* e l'adeguamento tempestivo in relazione a modifiche significative delle linee strategiche, dell'assetto organizzativo, del contesto operativo di riferimento;
- promuove il pieno utilizzo delle risultanze dell'ICAAP a fini strategici e nelle decisioni d'impresa;
- riguardo ai rischi di credito e di controparte, approva le linee generali del sistema di gestione delle tecniche di attenuazione del rischio che presiede l'intero processo di acquisizione, valutazione, controllo e realizzo degli strumenti di attenuazione del rischio utilizzati.

5.2.2.6 Convocazione, riunioni e delibere

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su invito del Presidente o di chi lo sostituisce, almeno una volta ogni tre mesi, nonché tutte le volte che il Presidente stesso ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere inviati ai Consiglieri ed ai Sindaci, con lettera raccomandata a.r.⁶, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Nei casi di urgenza le riunioni potranno essere convocate con preavviso di un giorno.

⁶ Ai sensi del D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 Codice dell'amministrazione digitale si intende la P.E.C. come raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il Consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente che ne assume le funzioni ai sensi dello Statuto. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa, con parere consultivo, il Direttore Generale, salvo che, in presenza di particolari circostanze, il Consiglio disponga diversamente.

5.2.3 Comitato Esecutivo

5.2.3.1 Nomina e composizione

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato Esecutivo, determinandone la composizione e le attribuzioni. Il Comitato esecutivo è composto da 7 membri, di cui un Presidente e un Vice Presidente e dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione. Il Presidente e il Vice Presidente, qualora non nominati dal Consiglio di amministrazione, sono nominati dallo stesso Comitato esecutivo.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa con funzioni propositive e consultive il Direttore Generale.

Il Comitato Esecutivo riferisce al Consiglio di Amministrazione in merito alle decisioni assunte alla prima riunione utile di quest'ultimo.

5.2.3.2 Compiti e poteri

Il Comitato Esecutivo, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, è dotato dei seguenti poteri:

- in via d'urgenza, assunzione di decisioni proprie del Consiglio di Amministrazione, se questo è impossibilitato a riunirsi;
- altri poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione, che determina i limiti della delega (cfr. successivo paragrafo dedicato al sistema delle deleghe).

5.2.3.3 Convocazione, riunioni e delibere

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente con lettera raccomandata⁷ o telegramma o telefax da spedirsi a ciascun componente almeno tre giorni prima della riunione. In caso d'urgenza, la convocazione può essere effettuata con qualunque altro mezzo più celere, purché con un giorno almeno di preavviso.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere comunicate al Consiglio alla sua prima riunione successiva. I verbali delle riunioni sono trascritti nell'apposito libro.

5.2.4 Comitato Operazioni Parti Correlate (OPC)

5.2.4.1 Nomina e composizione

La nomina dei membri effettivi del Comitato, del referente e del membro supplente è demandata al complesso degli Amministratori indipendenti che deliberano a maggioranza semplice. A tutela della maggiore indipendenza possibile il Comitato OPC viene rinnovato / confermato con cadenza annuale.

Il Comitato è composto da:

- tre consiglieri d'amministrazione indipendenti e non esecutivi (tra cui un Referente per i rapporti con le strutture della Banca).
- un supplente (individuato tra i consiglieri d'amministrazione indipendenti e non esecutivi).

5.2.4.2 Compiti e poteri

Al Comitato OPC sono attribuiti i seguenti poteri consultivi ed istruttori:

⁷ Ai sensi del D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 Codice dell'amministrazione digitale si intende la P.E.C. come raccomandata con ricevuta di ritorno.

- verificare – nel continuo – la coerenza dell'attività poste in essere con i soggetti collegati (parti correlate e soggetti connessi) con gli indirizzi strategici e gestionali definiti dall'Organo con funzione di supervisione strategica;
- valutare, supportare e proporre interventi in materia di organizzazione, svolgimento dei controlli interni e sull'attività di assunzione e gestione di rischi verso soggetti collegati;
- formulare pareri sulle procedure per l'individuazione e la gestione delle operazioni con parti correlate;
- intervenire nella fase delle contrattazioni e dell'istruttoria per le operazioni di maggiore rilevanza;
- formulare pareri preventivi e motivati agli organi deliberanti per tutte le operazioni con parti correlate, evidenziando l'interesse della Banca al compimento delle operazioni nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Il Comitato OPC assume le proprie decisioni con il voto favorevole di almeno due componenti.

Il Comitato OPC riceve, con periodicità trimestrale, un riepilogo di tutte le operazioni di maggiore o minore rilevanza per le quali siano stati fatti valere criteri di esclusione o semplificazione degli iter deliberativi e degli obblighi informativi, nonché dalle procedure.

5.2.4.3 Convocazione, riunioni e delibere

Il Comitato si riunisce, su convocazione del Referente, ogni qualvolta si renda necessario deliberare in ordine alle materie di competenza. Le adunanze sono presiedute dal Referente; in caso di assenza, impedimento o correlazione dello stesso rispetto alle operazioni in esame presiede il componente più anziano d'età.

Il Referente coordina i lavori del Comitato, dirige e modera la discussione e può rappresentare il Comitato davanti al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e ad ogni altro organo presso cui si rende necessaria e/o opportuna la partecipazione del Comitato.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti (si richiede l'unanimità nell'ipotesi di presenza di soli due componenti).

Ai lavori del Comitato possono essere invitati a partecipare, in funzione consultiva, il Direttore Generale, i Responsabili delle strutture aziendali per quanto di rispettiva competenza e gli esperti indipendenti eventualmente nominati dal Comitato stesso.

5.2.5 Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea dei Soci e svolge una funzione cruciale per garantire il buon funzionamento del Consiglio, favorire la dialettica interna e assicurare il bilanciamento dei poteri; promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri tra gli amministratori e si pone come interlocutore del Collegio Sindacale; è inoltre chiamato ad assicurare una proficua e continua collaborazione tra i componenti del Consiglio stesso.

Il Presidente non ha deleghe gestionali, ma solo la rappresentanza legale delle società. Solo in caso di urgenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, chi lo sostituisce ai sensi di Statuto, può assumere decisioni di competenza del Consiglio di amministrazione o del Comitato Esecutivo, su proposta del Direttore Generale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione garantisce l'efficacia del dibattito consiliare e si adopera affinché le deliberazioni alle quali giungono i Consigli siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi componenti. A questi fini, essi provvedono affinché:

- ai Consiglieri sia trasmessa con congruo anticipo la documentazione a supporto delle deliberazioni del consiglio o, almeno, una prima informativa sulle materie che verranno discusse;
- la documentazione a supporto delle deliberazioni sia adeguata in termini quantitativi e qualitativi rispetto alle materie iscritte all'ordine del giorno.

Nella predisposizione dell'ordine del giorno e nella conduzione del dibattito consiliare, il Presidente assicura che siano trattate con priorità le questioni a rilevanza strategica, garantendo che ad esse sia dedicato tutto il tempo necessario. Il Presidente assicura inoltre che:

- il processo di autovalutazione del Consiglio sia svolto con efficacia e che siano adottate le misure correttive previste per far fronte alle eventuali carenze riscontrate;
- la Banca predisponga e attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti del Consiglio.

5.2.6 Collegio Sindacale

5.2.6.1 Composizione e revoca

Il Collegio Sindacale è composto da 3 sindaci effettivi, dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro incarico. Sono eletti inoltre 2 sindaci supplenti. L'assemblea ordinaria provvede alla nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale e ne determina gli emolumenti.

I componenti del Collegio Sindacale vengono eletti su base di liste di candidati, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto aziendale.

La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il Collegio Sindacale è stato ricostituito.

I Sindaci devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla legge.

A termini di legge vengono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti dai Sindaci presso altre società.

5.2.6.2 Compiti e poteri

Il Collegio Sindacale è l'organo con funzioni di vigilanza sull'osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, compreso il sistema informativo, adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Svolge altresì attività di supervisione sulla complessiva adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi. Quale organo con funzione di controllo è parte integrante del complessivo sistema dei controlli interni, ha la responsabilità di vigilare sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni e del *Risk Appetite Framework*, operando in stretto raccordo con gli organi e strutture aziendali e in collegamento funzionale con il controllo esercitato dall'Autorità di Vigilanza.

A tal proposito, il Collegio Sindacale informa tempestivamente la Banca d'Italia in merito a eventuali irregolarità gestionali o violazione della normativa. Considerata la pluralità delle funzioni aziendali con compiti e responsabilità di controllo (Gestione Rischi, Compliance, Revisione interna), il Collegio è tenuto ad accertare l'efficacia di tali strutture e l'adeguato coordinamento delle stesse, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate.

Il Collegio Sindacale si avvale delle funzioni aziendali di controllo per svolgere le proprie verifiche e gli accertamenti necessari; a tal fine, riceve da queste adeguati flussi informativi periodici o relativi a specifiche situazioni o andamenti aziendali; le relazioni prodotte da tali funzioni devono essere trasmesse dai rispettivi responsabili anche al Collegio. In ragione di tale stretto collegamento, il Collegio è specificamente sentito, oltre che in merito alle decisioni riguardanti la nomina e la revoca dei responsabili di tali funzioni, anche sulla definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli (poteri, responsabilità, risorse, flussi informativi, gestione dei conflitti di interesse).

Il Collegio Sindacale verifica e approfondisce cause e rimedi delle irregolarità gestionali, delle anomalie andamentali, delle lacune degli assetti organizzativi e contabili e pone particolare attenzione al rispetto della regolamentazione relativa ai conflitti di interesse.

I controlli del Collegio Sindacale riguardano tutta l'organizzazione aziendale e includono verifiche su:

- sistemi e procedure (es. informativi e amministrativo-contabili);
- settori di attività (credito, finanza, ecc.);
- operatività (introduzione di nuovi prodotti, ingresso in nuove aree di business o geografiche, continuità operativa, *outsourcing*).

Spetta inoltre al Collegio Sindacale valutare l'adeguatezza e la funzionalità dell'assetto contabile, compresi i relativi sistemi informativi, al fine di assicurare una corretta rappresentazione dei fatti aziendali. A fronte del riscontro di eventuali carenze e/o irregolarità, il Collegio provvede ad effettuare opportuna segnalazione al Direttore Generale e al Consiglio di Amministrazione affinché adottino le idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

Il Collegio Sindacale verifica almeno annualmente la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni, della complessità e dell'attività svolta dalla Banca.

Il Collegio Sindacale della Banca svolge inoltre le funzioni dell'Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. 231/2001, alla luce delle nuove disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 263/2006, in particolare del 15° aggiornamento del 2 luglio 2013 in materia di sistema dei controlli interni.

5.2.7 Direttore Generale

Il Direttore Generale è a capo degli uffici e del personale della Società, provvede alla gestione di tutti gli affari correnti, dirige e garantisce il coordinamento operativo aziendale della Banca al fine di attuare il disegno strategico definito dal Consiglio di Amministrazione, esegue le deliberazioni degli Organi Amministrativi ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dallo Statuto e dai regolamenti e dalle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo.

Il Direttore Generale partecipa con funzioni propositive e consultive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ed assiste a quelle dell'Assemblea, sovrintende alla gestione aziendale, secondo le direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione, dando le più opportune disposizioni per la realizzazione degli obiettivi della Banca, onde consentire a quest'ultima il perseguimento della sua missione e la massimizzazione della propria redditività.

Al Direttore Generale sono conferiti poteri in materia di erogazione del credito e di gestione ordinaria. Allo stesso è attribuita da Statuto la qualifica di "capo del personale", in tale veste dà attuazione alla normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Per Statuto, inoltre, ha la rappresentanza e la firma sociale per gli atti di sua competenza e per quelli delegatigli dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo. In particolare il Direttore Generale:

- provvede all'organizzazione dei servizi ed uffici della società e determina le attribuzioni e la destinazione del personale in conformità agli indirizzi stabili dal Consiglio di Amministrazione;
- propone al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo tutti i provvedimenti riguardanti il personale non delegatigli;
- esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
- ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti gli uffici e le dipendenze della società;
- nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione provvede alle spese di ordinaria amministrazione relative alla gestione della società ed alla manutenzione dei beni immobili;
- propone l'erogazione del credito al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato Esecutivo per le decisioni di rispettiva competenza, provvedendo all'istruttoria dei relativi atti;

- provvede all'istruttoria di tutti gli atti e affari da sottoporre con proprio parere ai competenti Organi deliberanti;
- propone le operazioni attive e passive;
- assume tutte le iniziative, anche onerose, ritenute necessarie ed opportune per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- assiste all'Assemblea;
- esercita ogni altro potere attribuitogli in via continuativa o volta per volta dal Consiglio di amministrazione.

E' inoltre attribuita al Direttore Generale la responsabilità di:

- individuare e valutare i fattori, inclusa la complessità della struttura organizzativa, da cui possono scaturire rischi per la banca;
- curare l'attuazione degli indirizzi strategici, del *Risk Appetite Framework* e delle politiche di governo dei rischi definiti dal Consiglio di Amministrazione;
- definire e curare l'attuazione del processo di gestione dei rischi, agevolando lo sviluppo e la diffusione a tutti i livelli di una cultura del rischio integrata in relazione alle diverse tipologie di rischi ed estesa a tutta la banca, anche mediante lo sviluppo e l'attuazione di specifici programmi di formazione;
- assicurare che le attività rilevanti siano dirette da personale qualificato, con adeguato grado di autonomia di giudizio e in possesso di esperienze e conoscenze adeguate ai compiti da svolgere;
- assicurare la definizione e l'attuazione del processo per approvare gli investimenti in nuovi prodotti, la distribuzione di nuovi prodotti o servizi ovvero l'avvio di nuove attività o l'ingresso in nuovi mercati;
- assicurare la definizione e l'attuazione della politica aziendale in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali;
- assicurare la definizione e l'attuazione dei processi e delle metodologie di valutazione delle attività aziendali e, in particolare, degli strumenti finanziari, e curarne il costante aggiornamento;
- definire i flussi informativi interni volti ad assicurare agli organi aziendali e alle funzioni aziendali di controllo la piena conoscenza e governabilità dei fattori di rischio e la verifica del rispetto del *Risk Appetite Framework*;
- porre in essere le iniziative e gli interventi necessari per garantire nel continuo la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità del sistema dei controlli interni e portare i risultati delle verifiche effettuate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione;
- predisporre e attuare i necessari interventi correttivi o di adeguamento nel caso emergano carenze o anomalie, o a seguito dell'introduzione di nuovi prodotti, attività, servizi o processi rilevanti;
- assicurare la coerenza del processo di gestione dei rischi con la propensione al rischio e le politiche di governo dei rischi, tenendo in considerazione anche l'evoluzione delle condizioni interne ed esterne in cui opera la banca;
- assicurare una corretta, tempestiva e sicura gestione delle informazioni a fini contabili, gestionali e di *reporting*;
- con riferimento al processo ICAAP, dare attuazione al processo, nell'ambito del Comitato Rischi, curando che esso sia rispondente agli indirizzi strategici e al *Risk Appetite Framework* e che:
 - consideri tutti i rischi rilevanti;
 - incorpori valutazioni prospettiche;
 - utilizzi appropriate metodologie;
 - sia conosciuto e condiviso dalle strutture interne;
 - sia adeguatamente formalizzato e documentato;
 - individui i ruoli e le responsabilità assegnate alle funzioni e alle strutture aziendali;
 - sia affidato a risorse competenti, sufficienti sotto il profilo quantitativo, collocate in posizione gerarchica adeguata a far rispettare la pianificazione;
 - sia parte integrante dell'attività gestionale.

5.2.8 Attuale composizione degli organi della Banca

5.2.8.1 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di Mediocredito attualmente in carica, è stato nominato dall'Assemblea dei soci in data 20 aprile 2015 e scadrà con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2017. La Presidenza attualmente in carica è stata nominata dall'Assemblea dei soci nella seduta del 20 aprile 2015.

Si considerano esecutivi i consiglieri che sono membri del Comitato Esecutivo della Banca. Nella seduta del 14 maggio 2015, il Consiglio di Amministrazione, avvalendosi della prerogativa riservatagli dall'art. 15 dello Statuto vigente, ha nominato i membri del Comitato Esecutivo e il relativo Presidente e Vice Presidente.

Nella tabella sottostante si riporta l'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione con l'indicazione dell'eventuale incarico in seno al Comitato Esecutivo e del requisito di indipendenza.

Consiglio di Amministrazione			
Nominativo	Carica	Esecutivo / Non Esecutivo	Indipendente / Non Indipendente
Franco Senesi	Presidente		NI
Michael Gruner	Vice Presidente		NI
Hansjörg Bergmeister	Consigliere		I
Rita Dallabona	Consigliere		I
Giovanni Dies	Consigliere		I
Zenone Giacomuzzi	Consigliere		NI
Lorenzo Liviero	Consigliere		I
Giorgio Marchiodi	Consigliere		I
Stefano Mengoni	Consigliere		I
Giorgio Pasolini	Consigliere		I
Doris Salzburger	Consigliere		I
Filippo Sartori	Consigliere		I
Mario Sartori	Consigliere		NI
LEGENDA:			
Carica	Presidente, Vice Presidente e Consigliere.		
Esecutivo / Non Esecutivo	I membri del Consiglio di Amministrazione si considerano esecutivi in base alla loro appartenenza al Comitato Esecutivo della Banca. E = Esecutivo - NE = Non esecutivo.		
Indipendente / Non Indipendente	I = Indipendente - NI = Non indipendente.		

Nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 14 maggio 2015 si è provveduto inoltre alla verifica dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, accertando – mediante dichiarazione rilasciata da ogni Consigliere – che:

- tutti gli attuali componenti del Consiglio sono in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità previsti dalle vigenti Disposizioni di legge e regolamentari;
- 9 consiglieri dispongono delle caratteristiche per essere definiti indipendenti.

Ogni Consigliere si è inoltre formalmente impegnato a comunicare alla Banca il venire meno dei requisiti nel corso del mandato.

5.2.8.1.1 Cumulo degli incarichi

Il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di accertare e valutare, in occasione della nomina dei propri esponenti e successivamente nel continuo, il numero di incarichi di analoga natura svolti dagli stessi ponendo

particolare attenzione a quelli che richiedono un maggiore coinvolgimento nell'ordinaria attività aziendale; tale valutazione sarà effettuata prendendo in considerazione i seguenti limiti qualitativi e quantitativi (ovvero il numero massimo di incarichi di amministratore in società bancarie, finanziarie e assicurative o in altre società di dimensioni definite come rilevanti ai fini del presente regolamento, che può essere assunto da un amministratore della Banca):

- a) sono escluse dal calcolo del cumulo le cariche amministrative e di controllo presso società operanti nel settore della cooperazione di credito, in enti di categoria, in società partecipate, in consorzi o in cooperative di garanzia;
- b) le cariche ricoperte in società che appartengono ad un medesimo gruppo societario vengono convenzionalmente considerate come un'unica carica;
- c) un amministratore, oltre alla carica ricoperta nella Banca, non può ricoprire più di 8 incarichi di amministratore in altre società, di cui non più di 5 incarichi con ruolo di presidente (del consiglio di amministrazione oppure del consiglio di sorveglianza), ovvero di amministratore delegato ovvero di amministratore unico;
- d) al fine del cumulo degli incarichi di cui ai punti precedenti, oltre agli intermediari vigilati e le società bancarie e assicurative, sono considerate le sole società di dimensioni rilevanti, ovvero Società di Capitali definibili come "Grandi Imprese" ai sensi della normativa Europea. È fatta comunque salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione e il Collegio sindacale di effettuare una diversa valutazione, tenendo conto delle circostanze specifiche e dando atto di questo con adeguata motivazione;
- e) nel caso di superamento dei limiti indicati, l'amministratore informa tempestivamente il Consiglio di amministrazione o il Collegio Sindacale, i quali valutano la situazione alla luce dell'interesse della Banca ed eventualmente invitano l'amministratore o il sindaco ad assumere le decisioni necessarie al fine di assicurare il rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento;
- f) in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni del presente regolamento da parte degli amministratori e/o sindaci, il Consiglio potrà proporre all'assemblea determinazioni al riguardo;
- g) gli esponenti aziendali, ivi compresi i sindaci, accettano la carica quando ritengono di poter comunque dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto delle cariche di analoga natura ricoperte in altre società.

In occasione della verifica dei requisiti del Consiglio di Amministrazione si è provveduto a verificare per ciascun Consigliere il rispetto del limite al cumulo massimo di incarichi ricoperti in altre società, con esito positivo. Gli Amministratori hanno sottoscritto un impegno a comunicare tempestivamente al Consiglio il superamento del cumulo fissato dal regolamento.

5.2.8.2 Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale attualmente in carica è stato nominato dall'Assemblea dei soci in data 20 aprile 2015 e scadrà con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2017. Nella tabella sottostante si riporta l'attuale composizione del Collegio Sindacale.

Collegio Sindacale	
Nominativo	Carica
Astrid Marinelli	Presidente
Renato Beltrami	Sindaco effettivo
Hansjörg Verdorfer	Sindaco effettivo
Antonio Maffei	Sindaco supplente
Claudia De Gasperi	Sindaco supplente

Tutti i componenti del Collegio Sindacale sono in possesso dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza previsti dalle vigenti Disposizioni di legge, regolamentari e statutarie.

Tali requisiti sono stati accertati dal Consiglio di Amministrazione del 14 maggio 2015; tutti i Sindaci si sono impegnati a comunicare tempestivamente alla Banca il venir meno dei requisiti sopra richiamati.

5.2.9 *Composizione quali – quantitativa*

In ottemperanza a quanto richiesto dalle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di governo societario⁸, al fine di identificare la composizione quali-quantitativa ottimale e di individuare il profilo dei candidati alla carica di consigliere (c.d. analisi preventiva), Mediocredito si è dotato di un apposito regolamento interno ("Regolamento sulla composizione ottimale del consiglio di amministrazione"). Le menzionate disposizioni in materia di governo societario delle banche, infatti, richiedono che il Consiglio di Amministrazione definisca la propria composizione quali-quantitativa ottimale, anche alla luce delle specifiche caratteristiche della Banca.

Al fine di assolvere correttamente le proprie funzioni, i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti la funzione svolta, dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della Banca. Tali competenze devono essere inoltre opportunamente diffuse e diversificate affinché ciascun componente possa contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi nelle aree operative della Banca, dedicando tempo e risorse adeguate alla complessità dell'incarico assegnato.

Per tutti i consiglieri devono essere rispettati i limiti, le proporzioni e le caratteristiche evidenziate nella tabella successiva, dove sono riportati: il numero minimo dei consiglieri per tipologia di profilo; le caratteristiche qualitative; la proporzione tra membri esecutivi e non esecutivi.

Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione				
Profilo	N. (quantitativa)	Caratteristiche⁹ (qualitativa)	Esecutivo / Non Esecutivo	Indipendente
Profilo A - Rappresentanti / esperti nel settore credizio / finanziario	Almeno 4	Soggetti che rivestono o hanno rivestito per almeno 3 anni: <ul style="list-style-type: none"> • posizioni di vertice (dirigenti e amministratori) di istituzioni creditizie aventi le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> ◦ sede sul territorio di riferimento o con operatività sul territorio di riferimento della Banca; ◦ tipologia operativa simile a quella della Banca; • ruoli di responsabilità in istituzioni creditizie nei seguenti comparti: <ul style="list-style-type: none"> ◦ crediti; ◦ consulenza; ◦ investment banking; ◦ finanza; ◦ amministrazione ◦ controlli interni; • incarichi di docenza in ambito universitario in materie di diritto bancario, tecnica bancaria e/o finanziaria; • incarichi in collegi sindacali di istituzioni creditizie. 	Di cui almeno tre dovranno ricoprire incarichi esecutivi	Di cui almeno uno indipendente
Profilo B - Rappresentanti del settore delle professioni	Almeno 2	Soggetti esercenti (a seguito di regolare iscrizione ai rispettivi albi e ordini di appartenenza) per almeno 3 anni una delle seguenti attività: <ul style="list-style-type: none"> • Avvocato • Dottore Commercialista ed Esperto Contabile • Ingegnere / Architetto 	Di cui almeno uno dovrà ricoprire incarichi esecutivi	Di cui almeno uno indipendente

⁸ Banca d'Italia – Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Parte prima, titolo IV, Capitolo 1 – Governo Societario.

⁹ Compatibilmente con quanto previsto dall'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 ("Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari").

Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione				
Profilo	N. (quantitativa)	Caratteristiche ⁹ (qualitativa)	Esecutivo / Non Esecutivo	Indipendente
		<ul style="list-style-type: none"> Consulente del lavoro Geometra Perito industriale Perito agrario ovvero soggetti che rivestono o hanno rivestito, per almeno 3 anni incarichi di docenza in ambito universitario in materie tecniche, economiche e giuridiche.		
Profilo C - Rappresentanti del settore imprenditoriale e/o dei territori	Almeno 2	Esponenti del mondo economico dei territori di riferimento che rivestono o hanno rivestito per almeno 3 anni incarichi di amministrazione e direzione in società commerciali o banche locali oppure soggetti che rivestono o hanno rivestito per almeno 3 anni incarichi di presidente o consigliere di amministrazione o dirigente in associazioni di categoria imprenditoriali o federazioni del Credito Cooperativo.	Di cui almeno uno dovrà ricoprire incarichi esecutivi	Di cui almeno uno indipendente

Altre caratteristiche qualitative: un amministratore, oltre alla carica ricoperta nella Banca, non può ricoprire più di 8 incarichi di amministratore in altre società, di cui non più di 5 incarichi con ruolo di presidente (del consiglio di amministrazione), ovvero di amministratore delegato ovvero di amministratore unico.

Ai fini della valutazione quali-quantitativa, ad ogni profilo individuato vengono associate le caratteristiche personali e di contributo alla *mission* richiesto.

Matrice di valutazione della composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione						
	Profilo "A" Rappresentanti / esperti nel settore creditizio / finanziario		Profilo "B" Rappresentanti del settore delle professioni		Profilo "C" Rappresentanti del settore imprenditoriale e/o dei territori	
	Esecutivi	Non Esecutivi	Esecutivi	Non Esecutivi	Esecutivi	Non Esecutivi
Caratteristiche personali						
Consapevolezza dei poteri e degli obblighi inerenti alla funzione	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
Professionalità adeguata al ruolo e calibrata in relazione alle caratteristiche della Banca	Alto	Alto	Alto	Alto	Medio	Medio
Capacità di contribuire ad un'efficace ed efficiente controllo dei rischi	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio
Competenze sulle dinamiche del sistema economico e finanziario e sulla regolamentazione di settore	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio
Disponibilità di tempo e risorse da dedicare all'attività	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio
Contributo alla mission						
Conoscenza prodotti bancari	Alto	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso

Matrice di valutazione della composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione						
	Profilo "A" Rappresentanti / esperti nel settore credito / finanziario		Profilo "B" Rappresentanti del settore delle professioni		Profilo "C" Rappresentanti del settore imprenditoriale e/o dei territori	
	Esecutivi	Non Esecutivi	Esecutivi	Non Esecutivi	Esecutivi	Non Esecutivi
Conoscenza del contesto normativo di riferimento ¹⁰	Alto	Alto	Alto	Alto	Medio	Medio
Conoscenza dei territori di riferimento	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	Alto
Conoscenza del settore di affidamento	Alto	Alto	Basso	Basso	Alto	Alto

Il Consiglio di Amministrazione provvede annualmente alla verifica della propria composizione quali - quantitativa.

Il Consiglio della Banca in carica, nella seduta consigliare del 14 maggio 2015, ha provveduto alle verifiche richieste ritenendo la propria attuale composizione quali - quantitativa adeguata e coerente rispetto:

- a quella ottimale definita nel regolamento in parola;
- alle esigenze gestionali e dimensionali della Banca.

5.2.10 Autovalutazioni periodiche

In ottemperanza a quanto previsto dalla Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 in materia di Governo societario¹¹, Mediocredito si è dotato di un apposito regolamento interno per disciplinare il processo di autovalutazione, con la finalità di verificare periodicamente la composizione quali-quantitativa degli organi societari ed il loro funzionamento, individuando, ove emergano punti di debolezza, i possibili interventi correttivi. Il processo deve assicurare che:

- l'autovalutazione sia svolta con efficacia;
- le modalità con cui esso è condotto siano coerenti rispetto al grado di complessità dei lavori degli organi;
- siano adottate le misure correttive previste per far fronte alle eventuali carenze riscontrate;
- siano predisposti e attuati programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli organi.

Il recepimento delle disposizioni impartite con la Circolare n. 285/2013 nella realtà aziendale di Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A. (di seguito anche "Mediocredito" o "Banca") è avvenuto applicando il principio di proporzionalità, ovvero graduando l'introduzione delle norme in base alle caratteristiche, alle dimensioni e alla complessità operativa della Banca.

In particolare, il processo di autovalutazione di Mediocredito, declinato nell'apposito regolamento, è finalizzato, tra l'altro, a valutare la presenza di competenze diffuse e opportunamente diversificate, la consapevolezza in merito alla ripartizione dei poteri e delle funzioni all'interno del Consiglio di Amministrazione, l'apporto da parte dei membri di tempo e risorse adeguate alla complessità dell'incarico assunto e l'efficace funzionamento dell'Organo sia nel suo complesso sia con riferimento ai singoli componenti, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- coerenza della composizione quali-quantitativa effettiva rispetto alle caratteristiche predefinite nel "Regolamento sulla composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione" e in conformità a quanto previsto nella normativa vigente;
- congruità delle modalità di funzionamento dell'Organo.

¹⁰ Come definita al par. "1.2.1 Metodologie di valutazione" del presente Regolamento.

¹¹ Banca d'Italia - Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 - Parte prima, titolo IV, Capitolo 1 - Governo Societario.

Il Regolamento è stato adottato dalla Banca con delibera del Consiglio di Amministrazione di data 6 marzo 2015.

Nell'eseguire l'autovalutazione si devono tenere in considerazione, oltre alle disposizioni introdotte con la Circolare n. 285/2013, anche le norme statutarie per l'assunzione della carica di amministratore, le verifiche previste ai sensi dell'articolo 26 del TUB¹² e il divieto di *interlocking directorships*¹³ previsto dall'art. 36 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011¹⁴.

Il processo di valutazione viene svolto con cadenza annuale (in concomitanza con tali verifiche). In considerazione della recente introduzione della regolamentazione e del rinnovo delle cariche societarie il processo di autovalutazione, alla data di approvazione del presente documento, risulta attualmente in corso.

5.2.11 Divieto di interlocking

Inoltre, sempre nel corso della seduta del 14 maggio 2015, il Consiglio di Amministrazione in ossequio alla normativa dettata dall'articolo 36 della legge "Salva Italia" ha proceduto alla verifica partitaria in base alla documentazione fornita da ogni Amministratore e Sindaco del rispetto del divieto di interlocking. La verifica ha evidenziato l'insussistenza del divieto di cui all'art. 36 per tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale. Gli Amministratori ed i Sindaci si sono impegnati a comunicare immediatamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese.

5.3 Struttura organizzativa

Date le peculiari caratteristiche dell'attività bancaria, nell'ambito del sistema di governo e controllo interno riveste particolare importanza la struttura organizzativa ed il conseguente sistema delle deleghe adottato, disciplinato in modo organico dallo Statuto e, più dettagliatamente, dai regolamenti interni.

Tale sistema trova un corollario, a livello tecnico - operativo, nella normativa interna e, sotto il profilo rappresentativo, nei c.d. "poteri di firma" (in particolare le procure speciali conferite ai dipendenti).

Con riferimento al sistema delle deleghe, quest'ultimo è stato definito dalla Banca nel rispetto del principio di cui alle ricordate Disposizioni di Vigilanza, che riserva al Consiglio di Amministrazione la funzione di supervisione strategica e di indirizzo ed affida agli organi esecutivi la funzione di gestione (ossia l'attuazione degli indirizzi deliberati dal Consiglio di Amministrazione nell'esercizio della propria funzione di supervisione strategica), nonché impone agli stessi organi esecutivi di riferire periodicamente al Consiglio in merito all'attività svolta nell'esercizio delle funzioni di propria competenza.


Con riferimento alla struttura organizzativa, allo scopo di favorire la massima attenzione organizzativa sulle singole aree di business, la specializzazione dei processi produttivi e commerciali e di assicurare al governo della Banca la necessaria unitarietà complessiva, la struttura della Banca è articolata in Aree con responsabilità di indirizzo, coordinamento, controllo, supporto e servizio, cui corrispondono specifiche *mission* e caratteristiche funzionali. Ai Responsabili di Area è affidata, nel quadro delle politiche e degli indirizzi generali, la responsabilità del conseguimento degli obiettivi nelle aree a ciascuno attribuite.

¹² Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 – Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

¹³ Disciplinato in ambito aziendali con il "Regolamento di Interlocking".

¹⁴ Convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

5.3.1 Organigramma aziendale



5.3.2 Comitati aziendali

Il Direttore Generale, nell'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi di alcuni Comitati, con lo scopo di approfondire collegialmente i più significativi aspetti gestionali.

A tale fine il Consiglio di Amministrazione ha istituito i seguenti comitati aziendali interni, che fanno parte integrante dell'organigramma della Banca e sono istituiti al fine di rendere più efficace l'attività di direzione, coordinamento e controllo delle attività aziendali. Negli stessi sono coinvolte, oltre al Direttore Generale, le funzioni pertinenti in merito agli specifici settori interessati.

5.3.2.1 Comitato di Direzione

E' una struttura collegiale presieduta dal Direttore Generale che svolge il ruolo di raccordo informativo ed operativo tra la stessa Direzione Generale e la struttura organizzativa della banca.

Composizione:

- Direttore Generale
- Responsabili di Area
- Responsabili dei Servizi
- Responsabile Sede Secondaria di Bolzano

5.3.2.2 Comitato Controlli

Il Comitato è un organo con funzioni informative il cui compito è quello di assicurare una visione integrata della posizione di rischio complessiva assunta dalla Banca. Il Comitato ha anche funzioni di supporto nella definizione delle strategie di assunzione dei rischi e di verifica della corretta applicazione delle linee guida

fornite dal Consiglio di Amministrazione, assicurando una visione integrata dei profili di rischio complessivi assunti. A tali fini il Comitato:

- coordina i programmi di attività e le relative modalità di esecuzione delle funzioni di controllo;
- si confronta sullo stato del sistema dei controlli interni, valutando la complessiva efficacia dei controlli, anche in relazione al *risk appetite framework* – RAF adottato dalla Banca;
- esamina annualmente il resoconto del processo ICAAP, avvalendosi della collaborazione del Risk Manager.

Composizione:

- Direttore Generale
- Responsabile del Servizio Internal Auditing
- Responsabile dell'Ufficio Compliance e Antiriciclaggio
- Responsabile dell'Ufficio Risk Management
- Dirigente preposto alla redazione delle scritture contabili societarie

5.3.2.3 Comitato per la gestione del rischio di credito.

Il Comitato opera al fine di aumentare il presidio ed il controllo sul rischio di credito. Rappresenta l'organo di coordinamento del processo di manutenzione e presidio del rischio di credito, trasversale ai Servizi e agli Uffici coinvolti nel processo stesso. Fra le finalità del Comitato sono comprese:

- la definizione formale delle attività riguardanti le pratiche in anomalia nel rispetto dei criteri prestabiliti e sulla base delle specifiche conoscenze/competenze proprie delle singole unità partecipanti al Comitato;
- la decisione sulle proposte di azioni per le pratiche in anomalia anche in termini di passaggio dal Servizio Crediti all'Area Legale;
- il monitoraggio della qualità del credito e classificazione della clientela, con riferimento a tutte le categorie di rischio previste dalla Banca e dalla Normativa di Vigilanza;
- il coordinamento delle attività di gestione e monitoraggio delle posizioni creditizie (svolte dall'Ufficio Monitoraggio e Restructuring) e di valutazione del rischio di credito (svolte dall'Ufficio Risk Management).

Definisce – con la collaborazione del Servizio Crediti – i criteri di classificazione, valutazione e gestione delle esposizioni deteriorate, e le relative unità operative responsabili.

Il Comitato è informato – dalla funzione di controllo dei rischi – in merito alla verifica del corretto svolgimento del monitoraggio andamentale sulle singole esposizioni, in particolare di quelle deteriorate, e alla valutazione della coerenza delle classificazioni, della congruità degli accantonamenti e dell'adeguatezza del processo di recupero.

Il Comitato è regolarmente costituito solo con la presenza della maggioranza dei membri designati, comprendente obbligatoriamente il Risk Manager.

Composizione:

- Direttore Generale
- Responsabile dell'Area Affari
- Responsabile dell'Area Legale
- Responsabile del Servizio Crediti
- Responsabile del Servizio Investment Bank
- Responsabile dell'Ufficio Monitoraggio e Restructuring
- Responsabile dell'Ufficio Risk Management
- Responsabile della Funzione Specialistica Pianificazione e Controllo

5.3.2.4 Comitato ALCO

Il Comitato, coordinato dalla Direzione Generale, ha le seguenti funzioni:

- esamina l'esposizione ai rischi finanziari della Banca;

- imposta le azioni coordinate di impiego e provvista;
- propone eventuali correzioni funzionali alla gestione del rischio di tasso;
- governa e coordina le attività connesse alla gestione del rischio di liquidità;
- esamina il livello e l'evoluzione del margine di contribuzione dei prodotti e delle Unità Territoriali rilevandone i punti deboli ed i punti di forza dando indicazioni al front-office (sia sugli impieghi sia sulla provvista) delle azioni aventi impatto sui margini;
- provvede a predisporre una comunicazione periodica di consuntivo e di previsione da presentare al Consiglio di Amministrazione.

Composizione:

- Direttore Generale,
- Responsabile Area Affari,
- Responsabile Area Tecnico – Amministrativa
- Responsabile del Servizio Investment Bank
- Responsabile dell'Ufficio Risk Management
- Responsabile della Funzione Specialistica Pianificazione e Controllo
- Responsabile della Funzione Specialistica Finanza e Provvista

5.3.2.5 Comitato Investimenti

Il Comitato, coordinato dalla Direzione Generale, ha le seguenti funzioni:

- esamina e fornisce un parere sulle proposte di importo significativo (almeno 500 mila euro) d'investimento, di disinvestimento e di *add-on* in capitale di rischio (*equity*) da sottoporre in seguito agli organi deliberanti della Banca, con particolare attenzione all'adeguato profilo di rischio/rendimento atteso per gli investimenti e conseguibile per i disinvestimenti con particolare focalizzazione ai rischi reputazionali connessi ad un intervento diretto della Banca.
- esamina e approva le proposte d'investimento da sottoporre ad investitori istituzionali.

Il comitato può invitare, in sedute appositamente dedicate, primari esponenti del mondo economico, finanziario, imprenditoriale e professionale che possano contribuire ad un indirizzo positivo delle politiche d'investimento della Banca.

Effettua l'attività di controllo andamentale delle partecipazioni (dirette o indirette) e dei patti parasociali ed esegue *impairment* test dei valori di bilancio delle stesse.

Composizione:

- Direttore Generale,
- Responsabile Area Affari,
- Responsabile del Servizio Crediti
- Responsabile Funzione Specialistica Finanza Straordinaria Centrale
- Responsabile Funzione Specialistica Finanza Straordinaria Rete
- Responsabile Sede Secondaria Bolzano

5.3.3 Unità organizzative funzionali

Le unità organizzative funzionali sono così definite ed identificate:

- Area: unità di livello superiore, risponde direttamente al Direttore Generale. Può suddividersi in Servizi o Uffici, in base alla complessità delle funzioni.
- Servizio: di livello inferiore all'Area, può articolarsi in Uffici o Funzioni Specialistiche, laddove lo richiedano la diversificazione delle sotto funzioni e le dimensioni quali – quantitative dell'organico.
- Ufficio: unità organizzativa di base, viene attivata nell'ambito di un'Area o Servizio o in staff alla Direzione Generale, laddove lo richiedano esigenze operative.

- Funzione Specialistica: unità specialistica ad elevata professionalità, attivabile nell'ambito di un'Area o Servizio o in staff alla Direzione Generale, che opera come punto di riferimento specialistico o come un consulente interno.

Le operazioni della stessa natura sono concentrate nella stessa Unità Organizzativa (Area/Servizio/Ufficio). La responsabilità delle operazioni è pertanto di competenza di un unico Responsabile di Unità Organizzativa. Ne consegue che ciascun Responsabile di Unità Organizzativa è in grado di:

- determinare gli obiettivi derivanti dalle politiche indicate dalla Direzione Generale;
- verificare la qualità delle risorse (umane e tecniche) e degli strumenti (procedure, ecc.) a disposizione;
- pianificare gli interventi operativi per conseguire gli obiettivi assegnati;
- valorizzare i risultati ottenuti nell'arco temporale di osservazione prestabilito.

5.3.4 Unità organizzative territoriali

Le Unità Organizzative Territoriali sono denominate "Sede Secondaria" o "Filiale". Le Unità Organizzative Territoriali sono responsabili dell'inserimento commerciale della Banca nel territorio assegnato, la rappresentano sul mercato, rispondono del budget economico – commerciale.

Sono caratterizzate da:

- "cultura" orientata al Cliente;
- risorse caratterizzate professionalmente da orientamento commerciale e con adeguato profilo tecnico;
- struttura efficiente in linea con gli obiettivi aziendali.

5.3.5 Funzioni aziendali

Si tratta di figure previste da specifici dettami normativi cui è sottoposta la Banca. La Funzione Aziendale presidia le attività attribuite dalla normativa, sia esterna (leggi, regolamenti, normativa Banca d'Italia, ecc.) che interna (regolamenti/policy, processi, ecc.). La designazione dell'incaricato alla Funzione è personale e avviene tramite il Regolamento di Governance. La Funzione non ha una propria struttura e per lo svolgimento ed il presidio delle attività si appoggia all'unità organizzativa funzionale di riferimento.

Alla data di redazione del presente Progetto le Funzioni aziendali identificate sono:

- Dirigente preposto alla redazione delle scritture contabili societarie
- Funzione continuità operativa
- Responsabile del servizio protezione e prevenzione (RSSP)
- Responsabile sistema gestione sicurezza lavoro (RSGSL)
- Funzione ICT
- Funzione di sicurezza informatica
- Referente outsourcing servizi bancari

5.4 Sistema delle deleghe

Mediocredito ha strutturato un circoscritto sistema di deleghe al fine di favorire il massimo coinvolgimento dell'Organo di supervisione strategica nella gestione operativa della Banca. Ciò è favorito dalla particolare operatività della Banca concentrata di norma su un numero "limitato" di operazioni di importo mediamente considerevole¹⁵.

In tale contesto le deleghe di poteri si riferiscono soltanto ad attribuzioni del Consiglio di Amministrazione e possono essere disposte solo da esso in forza e nei limiti dell'art. 2381 c.c. e dell'art. 12 dello Statuto.

¹⁵ Per gli istituti bancari classificati, ai sensi della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, come banche di "minore dimensione o complessità operativa".

Il Consiglio di Amministrazione può riassumere in qualsiasi momento, anche in via temporanea o occasionale, i poteri delegati al Comitato Esecutivo, al Direttore Generale, al Responsabile dell'Area Affari e al Responsabile dell'Area Tecnico-Amministrativa o ad altro personale dipendente, senza necessità di procedere a delibere modificative delle deleghe concesse.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione, tranne quelli che per legge o in conformità dei rispettivi statuti sono riservati all'Assemblea dei Soci. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione:

- la determinazione degli indirizzi, degli obiettivi e delle operazioni strategiche, dei piani industriali e finanziari, la gestione strategica ed il controllo strategico dei rischi;
- l'approvazione e le modifiche dei principali regolamenti interni;
- l'acquisizione e la cessione di partecipazioni;
- le nomine nelle cariche di Direttore Generale e, con il parere di questi, dei Vice Direttori;
- la nomina del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
- la nomina dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo;
- l'eventuale costituzione di comitati interni agli organi aziendali;
- la determinazione dei criteri per l'indirizzo, il coordinamento, la direzione e la valutazione dei risultati della Banca e dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia.

Gli Amministratori (individualmente) non sono titolari di deleghe gestionali.

Il Presidente della Banca non è titolare di deleghe gestionali. Solo in caso di urgenza e su proposta del Direttore Generale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione può assumere decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo e in tale caso le decisioni assunte devono essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo nella prima riunione successiva.

5.5 Revisione legale dei conti

La normativa in materia di revisione legale dei conti è stata riformata dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 emanato in attuazione della direttiva 2006/43/CE ed entrato in vigore il 7 aprile 2010. Al revisore legale compete di verificare, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

Allo stesso spetta, inoltre, di verificare se il bilancio di esercizio e quello consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se siano conformi alle norme che li disciplinano. Esprime inoltre con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sull'eventuale bilancio consolidato.

Lo Statuto prevede che:

- la revisione legale di conti della Banca sia esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia;
- per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità valgono le disposizioni di legge;
- al revisore esterno si applicano gli obblighi di cui all'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 385/93.

L'assemblea ordinaria della Banca svoltasi nel 2010 ha deliberato di attribuire l'incarico della revisione legale dei conti per il periodo di nove anni alla società di revisione PricewaterhouseCoopers (PwC).

6. SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Il sistema dei controlli interni, sulla base di quanto previsto dalla normativa di riferimento (Circolare n° 263 del 27 dicembre 2006 e successivi aggiornamenti) è un elemento fondamentale del complessivo sistema di

governo delle banche; esso assicura che l'attività aziendale sia in linea con le strategie e le politiche aziendali e sia improntata a canoni di sana e prudente gestione.

Il sistema dei controlli è costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali e il conseguimento delle seguenti finalità:

- efficacia ed efficienza dei processi aziendali;
- salvaguardia del valore delle attività con protezione dalle perdite;
- affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali;
- conformità delle operazioni alla legge, alla normativa di vigilanza nonché alle politiche, ai piani, ai regolamenti e alle procedure interne.

6.1 Il Sistema dei Controlli Interni di Mediocredito

Mediocredito si è dotato di un sistema di controlli interni adeguato alla dimensione ed alla complessità della propria attività, disciplinato anche nell'ambito del Regolamento di Governance, volto a presidiare, nel concreto, i rischi della Banca.

I controlli coinvolgono, con diversi ruoli, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, la Direzione Generale, le funzioni aziendali di controllo e tutto il personale. L'intera struttura aziendale è quindi chiamata a "collaborare" per la realizzazione di adeguati sistemi di rilevazione, misurazione e controllo dei rischi, con la finalità di garantire una sana e prudente gestione, coniugando nel tempo la profittabilità dell'impresa con un'assunzione dei rischi consapevole e compatibile con le condizioni economico-patrimoniali, nonché con una condotta operativa improntata a criteri di correttezza.

Tale sistema vede inoltre il coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e del Dirigente preposto alla redazione delle scritture contabili societarie ed è stato disegnato in modo da realizzare un presidio costante per l'identificazione, il governo ed il controllo dei rischi connessi alle attività svolte.

In considerazione del coinvolgimento nel Sistema dei controlli interni di molteplici soggetti e dell'assetto complessivo del Sistema, la Banca ha disciplinato nella propria regolamentazione interna le modalità di coordinamento tra gli organi e le funzioni aziendali interessate, in ottemperanza alle Disposizioni di Vigilanza vigenti.

Nel seguito è riportata la descrizione degli Organi e delle funzioni a vario titolo coinvolte nel Sistema dei controlli interni

6.1.1 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile del sistema di controllo e gestione dei rischi e, nell'ambito della relativa *governance*, della definizione, approvazione e revisione degli orientamenti strategici e delle linee guida di gestione dei rischi, nonché degli indirizzi per la loro applicazione e supervisione. Anche sulla base dei riferimenti allo scopo prodotti dalla Direzione Generale, verifica nel continuo l'efficienza e l'efficacia complessiva del sistema di gestione e controllo dei rischi, provvedendo al suo adeguamento tempestivo in relazione alle carenze o anomalie riscontrate, ai cambiamenti del contesto di riferimento esterno o interno o derivanti dall'introduzione di nuovi prodotti, attività o processi rilevanti. In tale ambito:

- individua gli orientamenti strategici e le politiche di gestione dei rischi, nonché gli indirizzi per la loro applicazione e supervisione; individua e approva le eventuali modifiche o aggiornamenti delle stesse;
- approva le modalità di rilevazione e valutazione dei rischi e definisce le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali coinvolte, in modo che siano chiaramente attribuiti i relativi compiti e prevenuti potenziali conflitti di interesse;
- approva le modalità, definite dalle Funzioni competenti, attraverso le quali le diverse tipologie di rischi sono rilevati, analizzati e misurati/valutati, le modalità di calcolo del requisito patrimoniale, provvede al riesame periodico al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo;

- assicura che i compiti e le responsabilità siano definiti in modo chiaro ed appropriato;
- assicura che venga definito un sistema di flussi informativi in materia di gestione e controllo dei rischi, volto a consentire la piena conoscenza e governabilità degli stessi e che questo sia accurato, completo e tempestivo;
- assicura l'affidabilità, la completezza e l'efficacia funzionale dei sistemi informativi, che costituiscono un elemento fondamentale per garantire una corretta e puntuale gestione dei rischi;
- individua i limiti operativi e i relativi meccanismi di monitoraggio e controllo, coerentemente con il profilo di rischio accettato;
- nel caso emergano carenze o anomalie, promuove con tempestività idonee misure correttive.

6.1.2 Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali di sorveglianza, vigila sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi, sul suo concreto funzionamento e sulla rispondenza ai requisiti stabiliti dalla normativa. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Collegio Sindacale si avvale delle evidenze e delle segnalazioni delle funzioni di controllo (Funzione di Revisione Interna, Funzione di Conformità, Funzione di *Risk Management*, Società di Revisione).

Si precisa inoltre che il Collegio Sindacale ha l'obbligo (previsto anche a livello statutario) di accertare l'efficacia delle strutture di controllo e l'adeguato coordinamento delle stesse.

Il Consiglio di Amministrazione con delibera del 14/04/2014 ha attribuito, ai sensi delle Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le Banche, le funzioni di Organismo di Vigilanza al Collegio Sindacale della Banca.

In tale veste il Collegio Sindacale concorre alla prevenzione dei reati di cui al Decreto 231/01, attraverso la vigilanza sull'efficace funzionamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo e sull'osservanza delle regole e delle procedure da questo previste, curandone il relativo aggiornamento.

6.1.3 Direttore Generale

La Direzione Generale è responsabile dell'attuazione degli orientamenti strategici e delle linee guida definiti dal Consiglio di Amministrazione cui riporta direttamente. In tale ambito predispone le misure necessarie ad assicurare l'istituzione, il mantenimento ed il corretto funzionamento di un efficace sistema di gestione e controllo dei rischi.

La Direzione Generale, pertanto, nell'ambito dei compiti alla stessa attribuiti:

- analizza le tematiche afferenti tutti i rischi aziendali al fine di definire e mantenere aggiornate le politiche, generali e specifiche, di gestione, controllo e mitigazione dei rischi;
- definisce i processi di gestione, controllo e mitigazione dei rischi, individuando compiti e responsabilità delle strutture coinvolte per dare attuazione al modello organizzativo prescelto, assicurando il rispetto dei necessari requisiti di segregazione funzionale e la conduzione delle attività rilevanti in materia di gestione dei rischi da parte di personale qualificato, con adeguato grado di autonomia di giudizio e in possesso di esperienze e conoscenze proporzionate ai compiti da svolgere;
- definisce l'assetto dei controlli interni (strutture organizzative, regole e procedure) in modo coerente con la propensione al rischio stabilita, anche con riferimento all'indipendenza e adeguatezza delle funzioni di controllo dei rischi;
- verifica nel continuo la funzionalità, l'efficienza e l'efficacia del sistema di gestione e controllo dei rischi informando in proposito il Consiglio di Amministrazione;
- definisce i criteri del sistema di reporting direzionale e verso le funzioni di controllo interno, individuandone finalità, periodicità e funzioni responsabili;
- assicura che le unità organizzative competenti definiscano ed applichino metodologie e strumenti adeguati per l'analisi, la misurazione/valutazione ed il controllo/mitigazione dei rischi individuati;

- coordina, con il supporto del Comitato Controlli, le attività delle unità organizzative coinvolte nella gestione, valutazione e controllo dei singoli rischi;
- attiva le iniziative necessarie ad assicurare un'adeguata ed efficace struttura di flussi informativi, al fine di garantire il sistema di gestione e controllo dei rischi.

6.1.4 Comitato Controlli

La struttura incaricata di coordinare le varie "entità" deputate al controllo dei rischi all'interno di Mediocredito è il Comitato Controlli. Tale struttura, oltre a monitorare il rischio complessivo cui è sottoposta l'attività della Banca, ha anche il compito di garantire un presidio costante ed integrato dei rischi aziendali e verificare le relative contromisure, anche proponendo al Consiglio d'Amministrazione l'attivazione di specifici interventi.

Il Comitato Controlli è un organo che rappresenta il momento di coordinamento e di sintesi di tutta l'attività connessa al controllo, alla gestione dei rischi ed al loro monitoraggio.

La composizione del Comitato deriva in particolare dalla volontà di:

- non interessare, nella fase di controllo dei rischi, le unità operative della Banca direttamente coinvolte nei rischi di credito e finanziari;
- rispondere ad esigenze di individuazione di soluzioni gestionali tese alla prevenzione, alla valutazione ed alla mitigazione dei rischi, in una logica tesa a favorire la dialettica interna e la condivisione di conoscenze.

La sua operatività si traduce principalmente nelle attività di quantificazione dell'esposizione aziendale ai rischi (nell'ambito dell'attività di revisione del processo ICAAP) e di verifica dello stato del sistema dei controlli interni, valutando la complessiva efficacia dei controlli, anche in relazione al *risk appetite framework* - RAF adottato dalla Banca.

Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno, in tempo utile per esaminare il resoconto ICAAP da inoltrare alla Banca d'Italia e per coordinare i piani di attività delle funzioni coinvolte.

6.1.5 Personale incaricato dei controlli di linea (primo livello)

I controlli di linea sono diretti ad assicurare l'efficace presidio dei rischi connessi con l'operatività posta in essere nell'ambito delle rispettive unità organizzative. Essi sono effettuati dalle stesse strutture operative o incorporati nelle procedure informatiche ovvero eseguiti nell'ambito delle attività di back - office

6.1.6 Funzioni aziendali di controllo (secondo livello)

6.1.6.1 Funzione di conformità

La Funzione di Compliance, quale unità organizzativa di controllo, ha l'obiettivo di valutare e monitorare il rischio di non conformità alle norme, al fine di tutelare la Banca dal rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative (leggi o regolamenti) e di autoregolamentazione (Statuto e Codice Etico, *policy*, ecc.).

La Funzione di Compliance predispone anche la "mappatura" dei principali rischi di non conformità a cui è esposta la Banca.

La Funzione di Compliance presiede alla gestione del rischio di non conformità con riguardo a tutta l'attività e verifica che le procedure interne siano adeguate a prevenire tale rischio. I principali compiti che la funzione è chiamata a svolgere riguardano:

- supporto alle strutture aziendali nella definizione delle metodologie di valutazione del rischio di non conformità alle norme;
- individuazione di procedure idonee a prevenire il rischio di non conformità, con la possibilità di richiederne l'adozione, e verifica della loro adeguatezza e corretta applicazione;

- identificazione nel continuo delle norme applicabili alla Banca e misurazione/valutazione del loro impatto su processi e procedure aziendali;
- proposta di modifiche organizzative e procedurali finalizzate ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di non conformità identificati;
- predisposizione di flussi informativi diretti agli organi aziendali e alle strutture coinvolte;
- verifica dell'efficacia degli adeguamenti organizzativi (strutture, processi, procedure operative e commerciali) per la prevenzione del rischio di non conformità alle norme;
- coinvolgimento nella valutazione della conformità alla regolamentazione per tutti i progetti innovativi che la Banca intende intraprendere, inclusa l'operatività in nuovi prodotti o servizi;
- coinvolgimento nella prevenzione e gestione dei conflitti di interesse che possono sorgere sia in relazione alle diverse attività svolte dalla Banca, sia con riferimento ai dipendenti e agli esponenti aziendali;
- consulenza e assistenza nei confronti degli organi aziendali della Banca in tutte le materie di riferimento e collaborazione nell'attività di formazione del personale, al fine di diffondere una cultura aziendale improntata ai principi di onestà, correttezza e rispetto delle norme.

Alla Compliance è assegnata, altresì, la Funzione Antiriciclaggio. In questa veste la Funzione è deputata a prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo ed a promuovere l'adozione di adeguate misure organizzative. Inoltre, la Funzione:

- collabora anche all'addestramento e formazione del personale con iniziative tese a favorire l'individuazione delle operazioni sospette e di attività potenzialmente connesse al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo;
- ha accesso a tutte le attività nonché a qualsiasi informazione rilevante per lo svolgimento dei compiti.

La Funzione di Compliance, autonoma ed indipendente, è collocata in staff al Consiglio di Amministrazione. Essa è assegnata ad un Responsabile svincolato da rapporti gerarchici rispetto ai responsabili delle singole aree operative. La nomina del Responsabile della Funzione di Compliance è di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.

Per lo svolgimento dell'attività di propria competenza, la Funzione di Compliance può avvalersi temporaneamente del personale presso le diverse aree organizzative della Banca (referenti per la *compliance*).

Il Responsabile della Funzione relaziona con cadenza almeno annuale al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed al Direttore Generale sulle risultanze dell'attività di compliance svolta e sugli interventi migliorativi proposti per la risoluzione di eventuali criticità individuate. Il Responsabile della Funzione di Compliance partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione nelle sedute di presentazione delle proprie relazioni ed ogni qualvolta sia reputato necessario.

Nel dettaglio, il ruolo, i compiti e le responsabilità della Funzione di Compliance sono disciplinate da specifico "Regolamento della funzione di conformità" approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Il modello di compliance adottato da Mediocredito prevede, oltre alla Funzione di Compliance, le Unità specialistiche per il presidio di specifiche aree normative che richiedono particolari competenze (es. fiscalità). Conseguentemente il funzionamento del modello presuppone uno stretto coordinamento tra la Funzione di Compliance e le Unità specialistiche, al fine di garantire alla Funzione la conoscenza dei rischi inerenti le normative attribuite alle Unità specialistiche nonché delle attività di presidio poste in essere da quest'ultime a mitigazione dei rischi medesimi.

6.1.6.2 Funzione Antiriciclaggio

Con delibera del Consiglio di Amministrazione di data 26 agosto 2011 è stata istituita la Funzione antiriciclaggio, deputata a prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

I compiti e le responsabilità della Funzione sono previsti dal Regolamento antiriciclaggio che definisce gli assetti organizzativi adottati da Mediocredito per prevenire e mitigare i rischi di coinvolgimento della Banca in fatti di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Esso formalizza il ruolo e le responsabilità degli Organi e delle funzioni aziendali in conformità alle Disposizioni contenute nel “*Provvedimento recante Disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231*” emanato dalla Banca d'Italia in data 11 marzo 2011 e dai successivi chiarimenti.

La prevenzione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo si fonda sul principio della responsabilità diffusa, secondo il quale lo svolgimento di qualsiasi attività è responsabilità di ogni soggetto, indipendentemente dal ruolo che lo stesso ricopre.

L'esistenza di una funzione antiriciclaggio non esonera, quindi, nessun dipendente dalla propria responsabilità personale in tutte le aree di attività. Tutte le unità organizzative sono, pertanto, impegnate ad assicurare l'aderenza dei propri comportamenti e processi operativi al rispetto della normativa vigente e della regolamentazione interna (con particolare riferimento al Regolamento di governance e al Codice Etico di Mediocredito).

6.1.6.3 Funzione di gestione dei rischi (*Risk Management*)

La Funzione di Gestione dei Rischi (*Risk Management*) assolve alla funzione di controllo dei rischi in modo completamente autonomo ed indipendente, e ha l'obiettivo di garantire, in collaborazione con le altre strutture interessate, la definizione e l'attuazione del *Risk Appetite Framework* e delle relative politiche di governo dei rischi, attraverso un adeguato processo di gestione dei rischi.

La Funzione di Gestione dei Rischi (*Risk Management*):

- è coinvolta nella definizione del *Risk Appetite Framework*, delle politiche di governo dei rischi e delle varie fasi che costituiscono il processo di gestione dei rischi nonché nella fissazione dei limiti operativi all'assunzione delle varie tipologie di rischio.
In tale ambito ha, tra l'altro, il compito di proporre i parametri quantitativi e qualitativi necessari per la definizione del *Risk Appetite Framework* che fanno riferimento anche a scenari di stress e, in caso di modifiche del contesto operativo interno ed esterno della banca, si occupa dell'adeguamento di tali parametri;
- verifica l'adeguatezza del *Risk Appetite Framework*;
- verifica nel continuo l'adeguatezza del processo di gestione dei rischi e dei limiti operativi;
- è responsabile dello sviluppo, della convalida e del mantenimento dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi;
- definisce metriche comuni di valutazione dei rischi operativi coerenti con il *Risk Appetite Framework*;
- definisce modalità di valutazione e controllo dei rischi reputazionali, coordinandosi con la funzione di Compliance e con il Direttore Generale;
- coadiuva il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale nella valutazione del rischio strategico monitorando le variabili significative;
- assicura la coerenza dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi con i processi e le metodologie di valutazione delle attività aziendali;
- sviluppa e applica indicatori in grado di evidenziare situazioni di anomalia e di inefficienza dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi;
- analizza i rischi dei nuovi prodotti e servizi e di quelli derivanti dall'ingresso in nuovi segmenti operativi e di mercato;
- fornisce pareri preventivi sulla coerenza delle operazioni di maggiore rilievo, acquisendo, se necessario, il parere delle altre funzioni coinvolte;

- monitora costantemente il rischio effettivo assunto dalla Banca e la sua coerenza con gli obiettivi di rischio nonché il rispetto dei limiti operativi assegnati alle diverse strutture in relazione all'assunzione delle varie tipologie di rischio;
- verifica il corretto svolgimento del monitoraggio andamentale sulle singole esposizioni creditizie;
- verifica l'adeguatezza e l'efficacia delle misure prese per rimediare alle carenze riscontrate nel processo di gestione del rischio;
- verifica l'evoluzione del rischio informatico, basandosi sui flussi informativi continui, e il monitoraggio dell'efficacia delle misure di protezione delle risorse ICT. I risultati sono documentati e rivisti almeno annualmente in rapporto ai risultati del monitoraggio;
- è responsabile del processo ICAAP.

Il Risk Manager svolge la propria attività in modo autonomo ed indipendente e riferisce gli esiti dell'attività direttamente al Consiglio d'Amministrazione e per conoscenza al Direttore Generale, con obiettività ed imparzialità. Nello specifico il Risk Manager relaziona con cadenza almeno annuale al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed al Direttore Generale sulle risultanze dell'attività svolta e sugli interventi migliorativi proposti per la risoluzione di eventuali criticità individuate. Il Risk manager partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione nelle sedute di presentazione delle proprie relazioni ed ogni qual volta reputato necessario.

Il Risk Manager comunica tempestivamente al Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale, alla Revisione interna, alla Funzione di Compliance ed al Collegio Sindacale eventuali gravi violazioni del rispetto delle politiche di assunzione dei rischi o superamenti dei coefficienti patrimoniali previsti dalla normativa interna e dalle Istruzioni di Vigilanza.

Nel dettaglio, il ruolo, i compiti e le responsabilità della funzione Risk Management sono disciplinate da specifico Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione ("Regolamento della funzione Risk Management").

6.1.7 Funzione di Revisione Interna (terzo livello)

La funzione autonoma ed indipendente di Revisione interna ha l'obiettivo di verificare la costante funzionalità del Sistema dei Controlli aziendali e di contribuire a garantire l'integrità nel tempo del patrimonio aziendale assicurando la sostanziale aderenza dei comportamenti amministrativi, contabili ed operativi al contesto normativo interno ed esterno di riferimento. È coinvolta anche nel processo interno per la determinazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP)¹⁶.

La funzione di Revisione interna, coerentemente con il piano di audit (annuale e pluriennale), ha le seguenti responsabilità:

- valuta la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità, l'affidabilità delle altre componenti del sistema dei controlli interni, del processo di gestione dei rischi e degli altri processi aziendali, avendo riguardo anche alla capacità di individuare errori ed irregolarità. In tale contesto, sottopone, tra l'altro, a verifica le funzioni aziendali di Gestione rischi e di Conformità;
- valuta l'efficacia del processo di definizione del *Risk Appetite Framework*, la coerenza interna dello schema complessivo e la conformità dell'operatività aziendale al *Risk Appetite Framework* e la conformità di questo alle strategie approvate dagli organi aziendali;
- verifica, anche attraverso accertamenti di natura ispettiva:
 - la regolarità delle diverse attività aziendali, incluse quelle esternalizzate, e l'evoluzione dei rischi sia nella direzione generale della Banca, sia nelle filiali. La frequenza delle ispezioni è coerente con l'attività svolta e la propensione al rischio;
 - il monitoraggio della conformità alle norme dell'attività di tutti i livelli aziendali;

¹⁶ Per le attività e responsabilità di competenza della Funzione relativamente al processo ICAAP si rimanda al "Regolamento del processo ICAAP".

- il rispetto, nei diversi settori operativi, dei limiti previsti dai meccanismi di delega, e il pieno e corretto utilizzo delle informazioni disponibili nelle diverse attività;
- l'efficacia dei poteri della Funzione di Gestione dei Rischi di fornire pareri preventivi sulla coerenza con il *Risk Appetite Framework* delle operazioni di maggior rilievo;
- l'adeguatezza e il corretto funzionamento dei processi e delle metodologie di valutazione delle attività aziendali e, in particolare, degli strumenti finanziari;
- l'adeguatezza, l'affidabilità complessiva e la sicurezza del sistema informativo (ICT audit), avvalendosi anche di eventuali servizi esterni;
- la rimozione delle anomalie riscontrate nell'operatività e nel funzionamento dei controlli (attività di "follow-up");
- effettua test periodici sul funzionamento delle procedure operative e di controllo interno;
- espleta compiti d'accertamento anche con riguardo a specifiche irregolarità;
- controlla periodicamente il piano aziendale di continuità. In tale ambito, prende visione dei programmi di verifica, assiste alle prove e ne controlla i risultati, propone modifiche al piano sulla base delle mancanze riscontrate. La Funzione di Revisione Interna controlla altresì i piani di continuità operativa dei fornitori di servizi e dei fornitori critici; essa può decidere di fare affidamento sulle strutture di controllo di questi ultimi se ritenute professionali e indipendenti quanto ai risultati dei controlli ed esamina i contratti per accertare che il livello di tutela sia adeguato alla normativa ed agli obiettivi e agli standard aziendali;
- qualora, nell'ambito della collaborazione e dello scambio di informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, viene a conoscenza di criticità emerse durante l'attività di revisione legale dei conti, si attiva affinché le competenti funzioni aziendali adottino i presidi necessari per superare tali criticità;
- con riferimento alla gestione dei rischi, valuta:
 - l'organizzazione, i poteri e le responsabilità della funzione di gestione dei rischi, anche con riferimento alla qualità e all'adeguatezza delle risorse a questa assegnate;
 - l'appropriatezza delle ipotesi utilizzate nelle analisi di sensitività e di scenario e negli stress test;
 - l'allineamento con le *best practice* diffuse nel settore.

Nello svolgimento dei propri compiti la Funzione di Revisione Interna tiene conto di quanto previsto dagli standard professionali diffusamente accettati ed opera con integrità, obiettività, confidenzialità e competenza. Per svolgere adeguatamente i propri compiti, la Funzione di Revisione interna ha accesso a tutte le attività, comprese quelle esternalizzate, svolte sia presso gli uffici centrali sia presso le strutture periferiche. In caso di attribuzione a soggetti terzi di attività rilevanti per il funzionamento del Sistema dei Controlli Interni (ad es. dell'attività di elaborazione dei dati), la Funzione di Revisione interna deve poter accedere anche alle attività svolte da tali soggetti.

La Funzione di Revisione interna è assegnata ad apposito responsabile svincolato dai rapporti gerarchici rispetto ai responsabili dei settori di attività sottoposti al controllo. Egli svolge la propria attività in modo autonomo ed indipendente, riferisce sugli esiti dell'attività direttamente al Consiglio d'Amministrazione e per conoscenza alla Direzione Generale con obiettività ed imparzialità e partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione nelle sedute di presentazione delle proprie relazioni ed ogni qual volta reputato necessario.

Il Responsabile della Funzione relaziona con cadenza almeno annuale il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale ed il Direttore Generale sulle risultanze dell'attività svolta e sugli interventi migliorativi proposti per la risoluzione di eventuali criticità individuate.

Fa capo al Responsabile della Funzione di Revisione interna anche la gestione dei rapporti con l'Autorità giudiziaria e con le altre Autorità competenti per le indagini penali e gli accertamenti tributari su soggetti che sono ovvero sono stati clienti della Banca.

Nel dettaglio, il ruolo, i compiti e le responsabilità della funzione di Revisione Interna sono disciplinate da specifico Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione ("Regolamento della Funzione di Revisione Interna"), nonché dal "Regolamento di Governance" della Banca.

6.1.8 Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili

L'art. 12 punto 7 dello Statuto prevede che è compito del Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, provvedere alla nomina e alla revoca del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, ai sensi dell'art. 154-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, al quale sono attribuiti i poteri e le funzioni stabilite dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per i consiglieri di amministrazione e requisiti di professionalità caratterizzati da adeguata competenza in materia di amministrazione e controllo; tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio, deve essere acquisita attraverso esperienza pluriennale in posizioni di adeguata responsabilità in imprese del settore bancario, finanziario o assicurativo, ovvero in società di consulenza o in studi professionali; l'incarico può essere conferito con durata a tempo determinato con facoltà di rinnovo oppure a tempo indeterminato, salvo revoca. A tale soggetto il Consiglio conferisce adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti ad esso spettanti in conformità alla normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 3 luglio 2008 ha nominato dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il dott. Leo Nicolussi Paolaz.

Nel corso della medesima seduta il Consiglio, sentito in merito il parere e la relazione del Direttore Generale, ha verificato i requisiti di onorabilità e professionalità dello stesso, verificando anche la presenza di eventuali cause sospensive.

Si informa, infine, che il Consiglio di Amministrazione in data 27 aprile 2009 ha approvato l'apposito regolamento.

Il Dirigente Preposto relaziona almeno semestralmente al Direttore Generale ed al Consiglio di Amministrazione relativamente all'adeguatezza dei processi amministrativo-contabili.

6.1.9 Accordo di servizio

Si segnala, inoltre, che è operativo un Accordo di Servizio tra la Funzione di Revisione Interna e la Funzione di Conformità della Banca al fine di evitare duplicazioni nell'esercizio delle attività di controllo e verifica e recuperare quindi maggiore efficienza nel processo di controllo. A tal fine è stato adottato anche un nuovo strumento informatico che dispone di apposite funzionalità dedicate al sistema dei controlli di I livello.

6.1.10 Reporting

Le risultanze dei controlli confluiscono in un articolato sistema di reporting e flussi informativi che ha come destinatari le Autorità di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza, il Direttore Generale, le funzioni di controllo e il personale, con le periodicità ed i contenuti previsti dalla regolamentazione di settore e dalla normativa interna, secondo le rispettive competenze. Tali flussi sono riepilogati e definiti nel Regolamento dei flussi informativi.

7. CONFLITTI DI INTERESSE

7.1 Obbligazioni assunte dagli esponenti bancari (art. 136 TUB)

L'art. 136¹⁷ del decreto legislativo n. 385 del 1993 regola le obbligazioni di qualsiasi natura e agli atti di compravendita conclusi tra la banca e chi presso la stessa svolge funzioni di amministrazione, direzione, controllo.

¹⁷ Come definito nella sua nuova formulazione a seguito dell'emanazione del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012 n. 221 recante "ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese".

La lettura dell'articolo 136 TUB deve però essere integrata dalle Disposizioni previste al Titolo II, Capitolo 3, Sezione II delle Istruzioni di Vigilanza per le banche, tuttora applicabili nonostante la modifica alla normativa primaria. Il combinato disposto delle due discipline induce a comprendere comunque le seguenti casistiche, tutte riconducibili alla nozione di obbligazione contratta dall'esponente con la banca in via "indiretta":

- le obbligazioni assunte in caso di interposizione fittizia (tramite simulazione soggettiva del contraente) o reale di persona fisica o giuridica (ossia attraverso il conferimento di un mandato senza rappresentanza o attraverso un negozio fiduciario);
- le obbligazioni assunte nei confronti di Società di cui l'esponente bancario è personalmente e illimitatamente responsabile;
- le operazioni intercorrenti tra la banca in cui l'esponente riveste il proprio incarico e:
 - le Società controllate dall'esponente;
 - i familiari dell'esponente.

Ai fini dell'adempimento di quanto previsto dall'art. 136 TUB 1° comma, la Banca raccoglie, all'atto della nomina e successivamente ogni anno, apposita dichiarazione dei propri esponenti (Consiglieri, Sindaci, Direzione Generale) contenente:

- elenco delle Società dagli stessi controllate direttamente (ai sensi dell'art. 23 del TUB);
- elenco delle altre Società delle cui obbligazioni l'esponente sia tenuto a rispondere personalmente ed illimitatamente.

Le informazioni raccolte sono inserite in apposito database aziendale. In base a tale dichiarazione, alle delibere aventi ad oggetto operazioni rientranti nella nuova formulazione dell'art. 136 TUB si applicano gli stessi iter deliberativi (fase pre-deliberativa e fase deliberativa) previsti per le operazioni con soggetti collegati ai sensi della Circolare Banca d'Italia n. 263/2006, con il voto all'unanimità degli amministratori e dei sindaci (fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli Amministratori).

7.2 Interessi degli amministratori (art. 2391 c.c.)

Quando un Consigliere della Banca ha, per conto proprio o di terzi, un interesse in una determinata operazione, ne dà notizia al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale prima del compimento dell'operazione in questione, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. In tal caso, la delibera del Consiglio deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione.

7.3 Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati

In ottemperanza a quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza Prudenziale in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati, Mediocredito raccoglie all'atto della nomina e, successivamente, ogni anno, apposita dichiarazione dei propri esponenti (Consiglieri, Sindaci, Direzione Generale) contenente:

- l'elenco delle Società controllate dall'esponente aziendale (direttamente, indirettamente o congiuntamente);
- l'indicazione dei stretti familiari dell'esponente aziendale;
- l'elenco delle Società controllate dagli stretti familiari (direttamente, indirettamente o congiuntamente);
- l'indicazione degli affini dell'esponente aziendale.

Gli esponenti aziendali, inoltre, sono impegnati a comunicare tempestivamente ogni variazione in ordine alle suddette informazioni.

Le informazioni sui soggetti collegati devono essere integrate con quelle già censite in osservanza delle prescrizioni ex art. 136 TUB.

Inoltre, quantunque non si tratti di soggetti collegati ai sensi della disciplina di riferimento, Mediocredito censisce come stretti familiari di una parte correlata anche gli affini sino al 2° grado e tiene tali informazioni a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

Ai fini del mantenimento di un adeguato database delle informazioni censite e per supportare l'assolvimento degli adempimenti segnalitici richiesti, le modalità di raccolta delle informazioni sono integrate nei sistemi informativi, con ciò agevolando l'adeguato presidio dei processi sottostanti le transazioni con soggetti collegati e assicurando che, a ogni occorrenza, si attivino le procedure richieste dalle Disposizioni.

7.3.1 Iter deliberativi

Tutte le operazioni con soggetti collegati devono essere deliberate unicamente dal Consiglio di Amministrazione o dal Comitato Esecutivo, nell'ambito dei poteri delegati. Per le operazioni deliberate dal Comitato Esecutivo si deve fornire un'apposita informativa al Consiglio di Amministrazione.

7.3.1.1 Fase preliminare

Per tutte le operazioni è necessario:

- verificare l'eventuale presenza del soggetto beneficiario dell'operazione nell'elenco dei soggetti collegati; qualora la controparte non sia presente nell'elenco dei soggetti collegati, ma sussista – da elementi istruttori – una evidenza che porta a ritenere la controparte soggetto collegato, viene richiesto alle strutture competenti di controllare ed eventualmente aggiornare l'elenco stesso;
- richiedere al punto di presidio individuato, che informa la Funzione di Risk Management, la verifica del rispetto dei limiti alle attività di rischio; qualora l'operazione determini il superamento dei limiti alle attività di rischio, questa non può essere conclusa;
- identificare la tipologia dell'operazione (maggiore o minore rilevanza) al fine di determinare la specifica procedura deliberativa da seguire e accertano la presenza di eventuali casi di esenzione.

7.3.1.2 Fase pre-deliberativa

Il Comitato OPC deve formulare, sulla base della documentazione fornita da parte delle strutture dell'Area Affari, un proprio parere – preventivo e motivato – prima della delibera da parte dell'organo deliberante. Il parere fa parte integrante della documentazione da inoltrare all'organo deliberante.

Il parere del Comitato OPC deve motivare l'interesse della società al compimento dell'operazione nonché la convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. In particolare il parere deve evidenziare:

- l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato.

Per agevolare la valutazione delle operazioni al Comitato è riconosciuta la facoltà di farsi assistere, a spese della società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta.

In caso di operazioni di maggiore rilevanza, in aggiunta a quanto sopra, è previsto che il Comitato OPC:

- debba essere coinvolto anche nella fase delle trattative e in quella dell'istruttoria attraverso la ricezione di adeguati flussi informativi;
- possa richiedere informazioni supplementari e formulare osservazioni ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria;
- in caso di parere negativo o condizionato, informi immediatamente il Collegio Sindacale, richiedendo a sua volta un parere preventivo e motivato.

7.3.1.3 Fase deliberativa

Per la deliberazione di operazioni con soggetti collegati è previsto che:

- il Comitato OPC riporti direttamente all'organo deliberante gli esiti delle valutazioni condotte, evidenziando in particolare eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate;

- la delibera riporti tutti gli elementi idonei a supportare l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca e le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato;
- in caso di parere negativo o condizionato da parte del Comitato OPC la delibera deve evidenziare le motivazioni per le quali l'operazione viene comunque deliberata, riportando puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato stesso. Inoltre, se l'organo deliberante è il Comitato Esecutivo, le operazioni devono essere singolarmente comunicate al Consiglio di Amministrazione non appena deliberate.

In caso di operazioni di maggiore rilevanza, in aggiunta a quanto sopra, è previsto che:

- la deliberazione sia assunta esclusivamente dal Consiglio di Amministrazione;
- in caso di parere negativo o condizionato da parte del Comitato OPC o del Collegio Sindacale la delibera del Consiglio di Amministrazione deve evidenziare le motivazioni per le quali l'operazione viene comunque deliberata, riportando puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato e dal Collegio;
- le operazioni deliberate sulle quali il Comitato OPC o il Collegio Sindacale abbiano reso parere negativo o formulato rilievi siano portate, annualmente, a conoscenza dell'Assemblea dei Soci.

7.4 Politiche in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie

La disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari è diretta a contenere il rischio di un eccessivo immobilizzo dell'attivo derivante da investimenti partecipativi in imprese finanziarie e non finanziarie; con specifico riferimento a queste ultime, mira altresì a promuovere una gestione dei rischi e dei conflitti di interesse conforme al criterio della sana e prudente gestione.

In considerazione di tali obiettivi Mediocredito ha adottato limiti quantitativi specifici per le partecipazioni in imprese non finanziarie, con riferimento sia all'investimento in una singola impresa (limite di concentrazione) sia al complesso degli investimenti della specie (limite complessivo).

Tali limiti trovano applicazione, con criteri e modalità specifici, anche per forme di investimento in *equity* realizzate indirettamente attraverso organismi interposti tra la banca e l'impresa finale (es. fondi di private *equity*, veicoli societari ecc).

Inoltre, specifiche cautele sono previste per l'acquisizione di partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria o per finalità di recupero crediti, in considerazione della elevata rischiosità di tali investimenti e a presidio dell'obiettività delle relative decisioni.

7.5 Policy sui conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento

Relativamente agli obblighi in materia di conflitti di interessi nella prestazione dei servizi d'investimento la direttiva 2004/39/CE (c.d. Direttiva MiFID) e la relativa normativa di attuazione, in particolare il Regolamento della Banca d'Italia e della Consob emanato ai sensi dell'art. 6, comma 2 - bis, del Testo Unico della Finanza (c.d. Regolamento congiunto) richiedono agli intermediari di adottare ogni misura ragionevole per individuare e gestire le fattispecie di conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli, al fine di evitare che questi si ripercuotano negativamente sugli interessi dei clienti.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca ha quindi approvato una specifica *policy* interna per l'individuazione, la prevenzione, il contenimento e la gestione dei conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento e/o accessori.

8. SISTEMA DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE

In ottemperanza alle vigenti disposizioni¹⁸ in materia di “Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione” Mediocredito si è dotato dei seguenti documenti:

- Regolamento delle Politiche di Remunerazione;
- Regolamento del Sistema Incentivante.

I documenti, costantemente aggiornati per mantenerli conformi e adeguati al contesto normativo di riferimento e alla *governance* aziendale, riportano, sia per gli Amministratori sia per i Dirigenti e Dipendenti, le politiche e le prassi di remunerazione ed incentivazione adottate da Mediocredito.

Le politiche adottate perseguono i seguenti obiettivi:

- assicurare la continuità e sostenibilità dei risultati;
- attrarre, mantenere e motivare i best performer e le risorse chiave;
- allineare i comportamenti dei dirigenti e dei dipendenti alle linee di indirizzo strategico ed ai valori aziendali;
- garantire adeguati livelli patrimoniali e di liquidità;
- favorire il rispetto del complesso delle Disposizioni di legge e regolamentari applicabili alla Banca.

In tale ottica si evidenzia che:

- la Banca non prevede forme di remunerazione basate su strumenti finanziari o sull’assegnazione di azioni a favore delle cariche sociali, dei dirigenti e dei dipendenti;
- gli amministratori:
 - compresi quelli investiti di particolari cariche (Presidente e Vice Presidente) sono destinatari di un compenso in misura fissa e di un gettone di presenza, sulla base dell’importo complessivo stabilito dall’Assemblea per l’intero Consiglio. Per gli amministratori investiti di particolari cariche si provvede ai sensi dell’art. 2389 del codice civile. Ai componenti spetta inoltre il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’espletamento delle loro funzioni;
 - non sono destinatari di remunerazione a fronte del raggiungimento di indici di redditività o di utili, anche se investiti di particolari cariche;
 - dispongono di una assicurazione “infortuni”, di polizza kasko per l’uso delle autovetture personali e di una polizza assicurativa “D&O”;
 - non sono previsti trattamenti a favore degli amministratori in caso del venire meno della carica (cosiddetto “*golden parachute*”);
- il Direttore Generale non è destinatario di sistemi incentivanti.

Il Consiglio di Amministrazione elabora, sottopone all’assemblea e riesamina, con periodicità almeno annuale, le politiche di remunerazione ed è responsabile della loro corretta attuazione. Assicura inoltre che le politiche di remunerazione siano adeguatamente documentate e accessibili all’interno della struttura aziendale.

9. FLUSSI INFORMATIVI

La disciplina sul governo societario (Circolare 285/2013, titolo IV, capitolo 1) prevede, alla sezione V “*Funzionamento degli organi, flussi informativi e ruolo del presidente*”, che debbano essere disciplinati una serie di aspetti inerenti i flussi informativi, anche in coerenza con le previsioni civilistiche in tema di:

- competenza esclusiva degli amministratori per la gestione aziendale (art. 2380-bis c.c.);
- dovere del presidente del Consiglio di Amministrazione di far pervenire adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno e dovere di “agire in modo informato” (art. 2381, comma 1 e 6, c.c.);
- informativa periodica al consiglio da parte degli organi delegati (art. 2381, comma 5, c.c.);

¹⁸ Banca d’Italia con la Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013

- diritto degli amministratori di avere dagli organi delegati informazioni sulla gestione della società (art. 2381, comma 6, c.c.).

Mediocredito ritiene che efficaci flussi informativi interni costituiscano un elemento fondamentale dell'organizzazione e del governo societario della Banca, non soltanto perché questi consentono un corretto adempimento di obblighi imposti dalla normativa vigente, ma anche al fine di una funzionale attività degli Organi aziendali.

La circolazione delle informazioni rappresenta quindi una condizione imprescindibile per la realizzazione degli *“obiettivi di efficienza della gestione e di efficacia dei controlli”* nella Banca, e *“anche per la piena valorizzazione dei diversi livelli di responsabilità all'interno dell'organizzazione aziendale”*.

Inoltre le “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” (Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 – 15° aggiornamento – Titolo V, Capitolo 7) sottolineano l'importanza dei flussi informativi interni al fine di assicurare agli organi aziendali e alle funzioni aziendali di controllo la piena conoscenza e governabilità dei fattori di rischio (compresi quelli connessi a funzioni esternalizzate e alle funzioni ICT) e la verifica del rispetto del RAF. Le stesse disposizioni prevedono che nel caso in cui gli ambiti di controllo presentino aree di potenziale sovrapposizione o permettano di sviluppare sinergie vengano definite modalità di coordinamento e di collaborazione.

A tali fini, Mediocredito ha organizzato i propri flussi informativi, attraverso la formalizzazione del “Regolamento dei flussi informativi”. Il Regolamento disciplina la parte di flussi informativi che interessano gli organi statutari al loro interno e in qualità di destinatari e fruitori degli *input* forniti dalla struttura. Assolve, inoltre, – anche tramite alcuni rimandi ad altri documenti aziendali – alla previsione delle disposizioni in materia di sistema dei controlli interni che attribuisce al Consiglio di Amministrazione il compito di approvare un documento di coordinamento dei controlli.

Su tali basi il Regolamento disciplina la parte di flussi informativi aziendali:

- tra organi aziendali (Consiglio di Amministrazione, Comitato Esecutivo, Collegio Sindacale e Direzione Generale);
- tra le unità organizzative (unità operative e funzioni di controllo) e gli organi aziendali;
- tra le strutture di controllo della Banca (funzioni aziendali di controllo e Dirigente preposto alla redazione delle scritture contabili societarie).

Con particolare riferimento ai flussi rivolti agli organi aziendali, al fine di assicurare efficacia alla complessiva dinamica dei flussi informativi, è compito della Direzione Generale garantire alle varie funzioni aziendali di volta in volta interessate:

- le informative su scelte di natura strutturale (es. piano strategico; decisioni strategiche, organizzative e/o disciplinari di particolare rilievo);
- la documentazione necessaria affinché:
 - le funzioni gestionali apportino i contributi specialistici utili al processo decisionale e attuino le deliberazioni degli organi sociali;
 - le funzioni di controllo possano effettuare le valutazioni preventive rispetto ai progetti innovativi e alle operazioni di maggior rilievo nonché, più in generale, ai fattori di generazione dei rischi, in modo tale da poter svolgere in maniera efficace i loro compiti.

Inoltre, il Regolamento disciplina:

- riservatezza delle informazioni;
- tempistica, forme e contenuti della documentazione da trasmettere ai singoli componenti degli organi necessaria ai fini dell'adozione delle delibere sulle materie all'ordine del giorno;
- compiti e doveri attribuiti ai presidenti degli organi stessi, in punto di:
 - formazione dell'ordine del giorno;
 - informazione preventiva ai componenti degli organi in relazione agli argomenti all'ordine del giorno;
 - documentazione e verbalizzazione del processo decisionale;

- disponibilità ex post di detta documentazione;
- trasmissione delle delibere all'Autorità di vigilanza, quando previsto dalla normativa.

9.1 Coordinamento degli organi e delle funzioni di controllo

I soggetti coinvolti sono il Collegio Sindacale, la società di revisione, la Funzione di Revisione Interna, la Funzione di Compliance/Antiriciclaggio, la Funzione di Controllo dei Rischi e il Dirigente preposto alla redazione delle scritture contabili societarie.

Il coordinamento e la collaborazione si realizzano in via generale per mezzo dello scambio di reciproci flussi informativi e mediante incontri fra i Sindaci, i responsabili (o loro incaricati) della revisione legale dei conti e i responsabili (o loro incaricati) delle funzioni di controllo.

La funzionalità di tali meccanismi è sostenuta in primis dal fatto che tutti i soggetti aziendali fanno riferimento a un patrimonio informativo comune, adottando nella regolamentazione interna, nelle delibere e nelle relazioni di controllo, un'omogenea tassonomia dei processi operativi, dei rischi e dei controlli, avvalendosi degli esiti dei controlli di linea e utilizzando con sistematicità la strumentazione disponibile internamente e a livello di sistema (gestionali IT, applicativi direzionali, piattaforme statistico-informative, ecc.).

10. DIRITTI DEGLI AZIONISTI E ALTRE INFORMAZIONI

I diritti degli azionisti sono regolati, oltre che dalla Legge, dagli articoli 4 e 4bis dello Statuto. Ciascun socio ha diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni e dei diritti di opzione che altro socio intenda cedere.

Il socio che intende cedere in tutto o in parte le proprie azioni (o i diritti di opzione) dovrà darne notizia, anche a mezzo fax, con obbligo di confermarne il contenuto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, indicando il nome del cessionario, il numero delle azioni offerte, il prezzo di cessione e le modalità di pagamento.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà darne pronta comunicazione agli altri azionisti i quali, entro il termine di 30 giorni da tale comunicazione per quanto riguarda le azioni e di 15 giorni per quanto riguarda i diritti di opzione, dovranno dichiarare per iscritto di esercitare la prelazione. La prelazione sarà efficace soltanto se esercitata per l'intero pacchetto delle azioni o dei diritti di opzione posti in vendita dai singoli soci.

A tale effetto ciascun socio ha diritto di accrescere la prelazione sulle quote che gli aventi diritto non intendono acquistare e dovrà pertanto precisare nella dichiarazione di volersi avvalere del diritto di prelazione e fino a quante azioni o diritti di opzione egli sia disposto ad acquistare.

Qualora la facoltà di acquisto sulle azioni o diritti di opzione venga esercitata da più soci e venga superato il numero di azioni o diritti di opzione posti in vendita, le azioni o i diritti di opzione vengono ripartiti tra i soci offerenti in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale.

Trascorso il termine di 30 giorni per quanto riguarda le azioni e di 15 giorni per quanto riguarda i diritti di opzione senza che i diritti di prelazione esercitati coprano l'intero pacchetto delle azioni o dei diritti di opzione posti in vendita, il socio offerente potrà procedere all'alienazione del pacchetto medesimo al prezzo non inferiore a quello offerto.

In parziale deroga alle disposizioni precedenti le azioni ed i diritti di opzione sono liberamente trasferibili tra i soci, nonché a favore di società nelle quali uno o più soci, anche in via congiunta, detengano la maggioranza del capitale sociale versato.

La costituzione di usufrutto è subordinata al preventivo consenso del Consiglio di Amministrazione. In caso di usufrutto ed in caso di pegno l'azionista manterrà il diritto di voto essendo a tale scopo tenuto a inserire il patto in tal senso nella costituzione dell'usufrutto o del pegno.

L'acquisto o sottoscrizione delle azioni è pure disciplinato dalle vigenti norme legislative, regolamentari e di Vigilanza.

Il recesso dalla Società è regolato dalle disposizioni di legge. In deroga al disposto dell'art. 2437, II° comma, C.C., non hanno diritto di recedere dalla società i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

10.1.1 Titoli che conferiscono diritti speciali

Non sono stati emessi titoli che conferiscono diritti speciali di controllo ovvero poteri speciali.

10.1.2 Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto

Non è previsto un sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti in cui il diritto di voto sia esercitato da rappresentanti degli stessi.

10.1.3 Restrizioni al diritto di voto

L'art. 9 dello Statuto prevede che non siano ammessi al voto i possessori, ancorché legittimati, che non abbiano rispettato i disposti dell'art. 4 (si veda il paragrafo dedicato alle restrizioni al trasferimento dei titoli).

Il diritto di voto non spetta, in deroga al disposto dell'art. 2352 c.c. al creditore pignoratizio ed all'usufruttuario.

10.1.4 Accordi tra azionisti

In data 8 luglio 2014 è stato rinnovato, per la durata di 5 anni, l'accordo parasociale sottoscritto in data 24 aprile 2009 tra gli azionisti enti pubblici (di seguito "Enti"):

- Regione Autonoma Trentino Alto Adige;
 - Provincia Autonoma di Trento;
 - Provincia Autonoma di Bolzano;
- e il "Credito cooperativo" rappresentato da:
- Casse Rurali – Raiffeisen Finanziaria S.p.A. (in sigla CRR–Fin S.p.A.).

In sintesi l'accordo prevede/definisce:

- l'impegno da parte degli Enti di mantenere per tutta la durata dell'accordo (5 anni dalla data di sottoscrizione) la partecipazione nel capitale sociale del Mediocredito;
- l'impegno da parte degli Enti di partecipare con il Credito cooperativo nella definizione delle scelte strategiche della Banca, delle modalità di partecipazione ai processi decisionali rilevanti e della composizione degli Organi societari;
- la possibilità di adozione da parte dei Soci del Patto (Enti e Credito cooperativo) di iniziative coordinate per supportare la Banca nell'attività di *funding*;
- l'impegno di tutte le parti per favorire lo sviluppo delle attività tra Mediocredito e Credito cooperativo, anche mediante la condivisione degli indirizzi per l'elaborazione dei piani strategici;
- la composizione e la suddivisione tra le parti dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
- la nomina del Presidente e del Vicepresidente;
- la nomina del Collegio Sindacale.

11. MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO DI GOVERNO SOCIETARIO

Il “Progetto di Governo Societario” viene aggiornato ogni qual volta vi siano modifiche organizzative di rilievo a cura della Segreteria Generale, con il supporto della Funzione di Compliance, e sottoposto per l’approvazione al Consiglio di Amministrazione, con il parere del Collegio Sindacale. Resta in capo alla Direzione Generale, sentita la Funzione di Compliance, il compito di apportare modifiche ed integrazioni derivanti da leggi, adeguamenti statutari o disposizioni.

Nel caso di modifiche del modello di amministrazione e controllo, il “Progetto di Governo Societario” riporta le motivazioni alla base della scelta di tale modello, di competenza dell’Assemblea dei soci.